

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	4
GIUSTIZIA (II) .....	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	24
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	25
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	32
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	33
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	46
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	64
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	65
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	93
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoecco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	<i>Pag.</i>	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» . . . . .	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI . . . . .	»	102
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	103

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	3
Seguito dell'esame di un ricorso nella Circoscrizione Estero .....	3

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 24 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 24 marzo 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Giunta delle elezioni, sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani*

*residenti all'estero* ». Si riserva pertanto di convocare la Giunta nella prossima seduta per deliberarne l'avvio e definire il calendario delle audizioni.

La Giunta prende atto.

#### Seguito dell'esame di un ricorso nella Circoscrizione Estero.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del ricorso del candidato Alberto Emilio Becchi avverso l'elezione del deputato Fausto Longo nella ripartizione America meridionale della Circoscrizione Estero, pervenuto in data 30 novembre 2021. Ricorda che nella seduta dello scorso 8 marzo il relatore Del Basso De Caro ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibile. Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la proposta del relatore.

La Giunta approva all'unanimità.

**La seduta termina alle 9.25.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	4
Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	5
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio.</i> ) .....	9
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.**

**C. 2238 cost. Fornaro.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che è pervenuto sul testo, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il suo parere direttamente all'Assemblea.

Ricorda che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 28 marzo prossimo, avvertendo, pertanto, che nell'odierna seduta sarà posta in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, Fornaro, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Francesco FORCINITI (MISTO-A), intervenendo per dichiarazione di voto, rivolge anzitutto un ringraziamento al relatore, il quale ritiene abbia valorizzato il dibattito, mostrando capacità di ascolto e

confronto, come testimoniato dal ritiro del suo emendamento 1.400, deciso anche in accoglimento di alcuni suggerimenti proposti nel corso della discussione. Ritiene, tuttavia, che la disponibilità del relatore e il suo atteggiamento umile e costruttivo – caratteristiche non usuali, a suo avviso – abbiano contribuito solamente a limitare i danni rispetto a un provvedimento che continua a presentare evidenti lacune.

Fa notare infatti che il testo in esame interviene impropriamente sulla stretta correlazione tra il comma primo e il comma terzo dell'articolo 57 della Costituzione, interrompendo quella necessaria interconnessione ideata dai padri costituenti tra la norma sull'elezione del Senato a base regionale e la previsione del numero minimo di senatori per ogni regione. Non comprende quale sia il disegno ispiratore di un simile intervento, chiedendosi, dunque, quale legge elettorale sarà possibile elaborare, tenuto conto che qualsiasi fosse il sistema scelto – sia che si intenda realizzare una macroarea circoscrizionale, accorpando più regioni, sia che si voglia suddividere queste ultime in più circoscrizioni, in vista di un sistema proporzionale – sarà comunque necessario assicurare il rispetto del limite imposto dal terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Rileva, peraltro, che, se la finalità è proprio quella di porre le condizioni per l'elaborazione di una legge elettorale di carattere proporzionale, tale obiettivo rischia di non essere raggiunto, determinandosi, peraltro, il rischio di produrre incongruenze sotto il profilo della rappresentanza tra i diversi territori regionali. Ritiene, in conclusione, che tale riforma costituzionale sia priva di utilità, facendo notare che tali argomenti avrebbero potuto essere affrontati direttamente in sede di discussione della legge elettorale.

Preannuncia dunque il suo voto contrario sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, osservando che il provvedimento in esame rappresenta un vero e proprio « sfregio » nei confronti della Carta costituzionale, dal momento che colpisce la logica sistemica dell'articolo 57 della Costituzione.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, Fornaro, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Fornaro, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.**

**C. 3387 Baldelli.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, avvertendo che porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, Baldelli, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Baldelli, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

In sostituzione del relatore, Stefani, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra quindi il contenuto del provvedimento, osservando come l'articolo 1, comma 1, incida sull'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, il quale, nel testo vigente, stabilisce che nei predetti comuni con meno di 15.000 abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, risultino eletti « tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato » nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

i) abbia partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune (*quorum* strutturale);

ii) l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti (*quorum* funzionale).

Nel caso in cui tali condizioni non si verificano, l'elezione è nulla.

In tale contesto normativo il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge conferma l'impianto della disciplina vigente, ma modifica una delle richiamate condizioni al ricorrere delle quali, come detto, l'elezione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, è considerata valida.

Nello specifico, per un verso, viene confermato il *quorum* funzionale, ribadendo la condizione secondo cui l'unica lista eletta deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; per l'altro verso, viene diminuito il *quorum* strutturale, stabilendo:

che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;

che « ai fini del presente comma », cioè ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) « che non hanno votato ».

Al riguardo, il riferimento agli elettori iscritti all'A.I.R.E. « che non hanno votato » parrebbe doversi intendere riferita agli elettori che non hanno preso parte alla medesima procedura elettorale di cui occorre verificare il *quorum* strutturale.

La disposizione mira dunque a scomputare gli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della determinazione del *quorum* strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.

In relazione alla disposizione ricorda che nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento durante l'*iter* al Senato della proposta di legge sono state in particolare ricordate le difficoltà in molti Comuni « per le note problematiche legate allo spopolamento ed al voto degli elettori aventi diritto, sia dei residenti ma anche

di quelli iscritti all'AIRE», è stato precisato che i residenti all'estero «generalmente non esercitano più questo diritto da tempo e contribuiscono al mancato raggiungimento del *quorum* previsto per la validità delle elezioni».

Rammenta inoltre che sul citato articolo 71, comma 10, del TUEL si è espressa anche la Corte costituzionale (che era stata adita dal Consiglio di Stato), con la sentenza n. 242 del 2012.

Il Giudice rimettente, in sintesi, partendo dalla considerazione che i residenti all'estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte amministrative e normative compiute dagli organi elettivi, dubitava della legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, del TUEL che condiziona invece la validità delle elezioni al raggiungimento di un *quorum* dei votanti rapportato anche ai residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno esercitato il diritto di voto. Nelle parole del Consiglio di Stato, la norma avrebbe finito col determinare un'eccessiva compromissione del voto degli abitanti, in quanto condizionato da quello dei residenti all'estero avulso dalla partecipazione responsabile alla vita democratica. L'estromissione dal *quorum* degli iscritti all'AIRE avrebbe di contro assicurato il giusto equilibrio tra le due categorie di elettori, senza peraltro incidere sulla capacità elettorale dei residenti all'estero e sul loro diritto elettorale.

Pur rigettando la questione di legittimità prospettata dal giudice remittente, atteso che la disposizione è giudicata frutto del legittimo (in quanto non manifestamente irragionevole) esercizio del potere spettante al Parlamento, la Corte non ha mancato di «ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma». La Corte ha inoltre evidenziato che: «[l]e considerazioni del rimettente sugli inconvenienti derivanti dalla assenza (cui è auspicabile che il legislatore ponga rimedio) di una normativa agevolativa del voto dei residenti all'estero con riguardo

alle elezioni amministrative, e i rilievi dello stesso giudice diretti ad una "diversa formulazione" della norma in esame, anche in ragione dei segnalati suoi profili di non piena coerenza, nel testo attuale, con la disciplina di settore, [...] inducono a ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma» sebbene «non ne evidenziano un tasso di irragionevolezza manifesta, tale da comportarne la caducazione da parte di questa Corte» (Considerato in diritto n. 5, secondo capoverso).

Rileva peraltro come i medesimi effetti del comma 1 dell'articolo 1 (conferma del *quorum* funzionale, riduzione del *quorum* strutturale e scomputo degli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della sua determinazione nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista) siano già stati anticipati, limitatamente all'anno 2021, dall'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 25 del 2021, in materia di disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali. Tali disposizioni, che recano deroghe puntuali all'articolo 71, comma 10, del TUEL, sono state introdotte in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive «difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati».

Il comma 2 dell'articolo 1 sopprime l'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al DPR n. 570 del 1960.

L'intervento è volto in particolare a ragioni di coordinamento normativo, tenuto conto che il predetto articolo 60, in ogni caso antecedente temporalmente al TUEL, reca una disciplina in parte sovrapponibile a quella dell'articolo 71 del TUEL, su cui interviene il comma 1 della proposta di legge in titolo. Nello specifico, ai sensi del primo periodo del comma primo dell'articolo 60, qualora nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti (l'articolo 71 del TUEL riguarda i

comuni con più di 15.000 abitanti), sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati al verificarsi delle seguenti condizioni:

i) che gli stessi abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti;

ii) che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il predetto articolo 60, al secondo periodo, anch'esso oggetto di abrogazione, reca anche la fattispecie dell'unica lista ammessa e votata nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. In tal caso le condizioni previste per la validità delle elezioni sono le seguenti: i) i candidati compresi nella lista devono aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; ii) il numero dei votanti non deve essere stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale richiesta – ai sensi del secondo comma – l'elezione è nulla. Inoltre si stabilisce che sia parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

L'articolo 2 della proposta di legge, costituito da un unico comma, modifica la legge n. 81 del 1993, che disciplina l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, novellandone l'articolo 3, riguardante il numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

In tale ambito la disposizione introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i comuni con meno di 1.000 abitanti.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 sostituisce interamente il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81, confermandone l'impianto di fondo – il quale pre-

vede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da un numero di firme che si riduce al ridursi della dimensione del comune interessato – ma modificando la formulazione vigente del comma 1, lettera *i)*, e introducendo le nuove lettere *l)*, *m)* e *n)*, con conseguente soppressione del comma 2 del medesimo articolo 3 della legge n. 81.

La lettera *i)* del comma 1 e il comma 2 della legge n. 81 del 1993, nel testo vigente, prevedono, rispettivamente, che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune debba essere sottoscritta da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti e che non sia necessaria alcuna sottoscrizione per le liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Le lettere dalla *i)* alla *n)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81, come modificate e integrate dalla proposta di legge, richiedono che la richiamata dichiarazione di presentazione delle liste e delle collegate candidature sia sottoscritta:

*i)* da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 2000 abitanti;

*l)* da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1000 abitanti;

*m)* da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

*n)* da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.

Tali modifiche sono volte a rendere obbligatoria la sottoscrizione delle candidature e delle liste anche in comuni con meno di 1000 abitanti, a differenza di quanto è previsto dalla legislazione vigente.

Resta invece ferma la restante parte dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 81,

la quale richiede che le liste siano sottoscritte:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti.

Conseguentemente, come accennato in precedenza, il comma 1, lettera b), dell'articolo 2 sopprime il comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 81, ai sensi del quale nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente

definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alla materia « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » compresa nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina 14.45.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rammenta nuovamente, che, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, l'esame della Relazione potrà concludersi con la votazione di risoluzioni, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, le quali dovranno essere presentate direttamente in Commissione.

Ricorda che nell'ultima seduta di esame sul provvedimento la relatrice, Baldino, si era riservata di presentare una proposta di risoluzione.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, ritiene necessario disporre di un ulteriore lasso di tempo per approfondire le questioni affrontate dal documento in esame e valutare le proposte dei gruppi in merito, riservandosi di formulare una proposta di

risoluzione da sottoporre alla Commissione nella prossima settimana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce delle considerazioni testé svolte dalla relattrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 24 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	11
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	15

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00160 e reiezione della proposta di risoluzione a prima firma Varchi</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	19

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	14
--	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

**C. 3495 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dà la parola alla relatrice, onorevole Giuliano, per la formulazione della proposta di parere.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, nel formulare una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisa che tre delle quattro osservazioni proposte si riferiscono alla pratica forense. In particolare sottolinea che la proposta di parere da lei presentata specifica che il praticante avvocato – sia abilitato al patrocinio, sia non abilitato – assunto presso l'Ufficio del processo, durante lo svolgi-

mento del suo compito presso tale Ufficio, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo. Evidenzia, inoltre, che la proposta di parere in discussione contiene anche una osservazione volta a garantire, per gli avvocati vincitori del concorso precedentemente iscritti alla cassa forense, la continuità delle prestazioni assistenziali e previdenziali.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) chiede che la Commissione non si esprima nella seduta odierna sulla proposta di parere testé presentata dalla relatrice, evidenziando come le Commissioni di merito non abbiano ancora iniziato ad esaminare le proposte emendative riferite al provvedimento. Fa presente, inoltre, che la proposta di parere in esame verte esclusivamente sul contenuto dell'articolo 33 del provvedimento e non anche su quello dell'articolo 34, che investe anch'esso profili di interesse per la Commissione Giustizia. In proposito, nel ritenere irrituale l'inserimento da parte dell'Esecutivo di due norme relative alla giustizia all'interno di un decreto-legge che dispone in materia di energia, sottolinea come sarebbe stato più opportuno che le stesse fossero state incluse in un provvedimento specifico. In particolare, con riferimento all'articolo 34, sebbene la relazione illustrativa al decreto-legge sottolinei l'urgenza della disposizione in quanto le procedure di designazione dei procuratori europei delegati sinora espletate non hanno consentito la copertura di tutte le sedi, ritiene che tale intervento non sia opportuno in quanto la procedura per coprire tali vacanze è già aperta. Ritenendo che l'introduzione dell'articolo 34 nel decreto-legge in esame sia volta a evitare che la Commissione Giustizia possa esaminare dettagliatamente un articolo importantissimo, stigmatizza tale operato dell'Esecutivo. Rammenta, quindi, che lo scorso anno la Commissione ha esaminato attentamente l'Atto del Governo 204, recante lo schema di decreto legislativo in materia di adegua-

mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO», e che, al termine di un approfondito esame, è stato espresso l'articolato parere favorevole contenente numerose osservazioni, proposto dalla relatrice Sarti. A seguito di tale parere il Governo ha poi adottato un decreto legislativo che, tra le altre disposizioni, prevede, in primo luogo, che l'età massima dei magistrati che vogliono accedere alla selezione per procuratore europeo delegato sia di 59 anni. Rileva come la ragione di tale disposizione sia quella di uniformare il trattamento dei magistrati a quello delle altre figure del pubblico impiego, sottolineando come la carica di procuratore europeo duri sei anni e non sia rinnovabile. Nel rammentare che tale previsione è in linea con l'azione di governo sia del ministro Bonafede sia della ministra Cartabia, che in relazione alla riforma del Consiglio superiore della magistratura prevedono l'abbassamento del limite di anzianità sia per gli incarichi direttivi e semi-direttivi che per quelli di legittimità, rileva come invece la disposizione in esame si muova in senso contrario, innalzando da 59 a 64 anni tale limite. Solleva il dubbio che tale intervento normativo sia finalizzato ad agevolare specifici interessi. Ritiene quindi che la Commissione non possa essere esautorata dalla sua competenza in riferimento alla modifica a una disposizione sulla quale precedentemente ha svolto un attento esame. Per tale ragione chiede al rappresentante del Governo una relazione dettagliata sulle motivazioni dell'urgenza della disposizione di cui all'articolo 34 e se anche altri Paesi dell'Unione europea abbiano o meno innalzato tale limite di età. Chiede, inoltre, alla relatrice di integrare la proposta di parere da lei formulata alla luce di quanto la Commissione ha già deliberato relativamente al citato Atto del Governo 204, ribadendo la richiesta di non procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, nel sottolineare l'apprezzamento per il lavoro

svolto dalla Commissione sull'AG 204, si dichiara disponibile a fare un ulteriore approfondimento sul contenuto dell'articolo 34 del provvedimento in discussione, auspicando sul punto un'interlocuzione con il Governo.

Catello VITIELLO (IV) si riserva di intervenire in merito al contenuto della proposta di parere formulata dalla relatrice nel corso della prossima seduta.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00160 e reiezione della proposta di risoluzione a prima firma Varchi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la relatrice aveva presentato un'ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione e che il gruppo Fratelli d'Italia aveva presentato una sua proposta di risoluzione (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 761 del 16 marzo 2022*), che sarà posta in votazione successivamente a quella presentata dalla relatrice per le parti non precluse. Chiede

quindi al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle due proposte di risoluzioni.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione presentata dalla relatrice. Quanto alla proposta di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia, rileva che il testo presenta diverse criticità, segnalando in primo luogo come l'approccio adottato dal Governo con riguardo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense non possa in alcun modo essere qualificato come punitivo. Evidenziata inoltre l'impossibilità di esprimersi allo stato attuale in maniera compiuta sulla riforma della magistratura onoraria, con riguardo al proposto regime di incompatibilità su base territoriale per gli avvocati assunti a tempo determinato in qualità di addetti all'Ufficio del processo, richiama la norma di legge che impedisce l'esercizio della professione forense a chi svolga un lavoro subordinato. Ciò premesso, esprime parere contrario sulla proposta di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, ove fosse approvata la nuova proposta di risoluzione come ulteriormente riformulata, presentata dalla relatrice, risulterà precluso l'impegno *sub a1*) della proposta di risoluzione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia, in quanto in contrasto con l'impegno *sub a3*) della proposta di risoluzione della relatrice.

Gianluca VINCI (FDI), alla luce delle considerazioni svolte dal sottosegretario e del parere testé espresso, annuncia che il gruppo Fratelli d'Italia si esprimerà in senso contrario sulla ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione della relatrice e in senso favorevole sulla proposta di risoluzione a prima firma Varchi.

Catello VITIELLO (IV), preso atto del lavoro svolto dalla relatrice, alla quale va il suo ringraziamento per la sensibilità dimo-

strata su un tema da lui stesso sollevato in diverse occasioni, ritiene tuttavia che il problema non sia stato risolto. Pertanto, ringraziando la rappresentante del suo gruppo, preannuncia che si asterrà dalla votazione sulla ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione della relatrice. Esprime la convinzione che si potesse fare uno sforzo ulteriore a vantaggio di una categoria già molto danneggiata dall'attuale situazione, la quale ha inoltre partecipato ad una procedura concorsuale sulla base di regole modificate a posteriori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di risoluzione, come ulteriormente riformulata dalla relatrice, che assume il numero 8-00160 (*vedi allegato 2*). Respinge quindi la proposta di risoluzione a prima firma Varchi, nella parte non preclusa dall'approvazione della risoluzione n. 8-00160.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti presentati. Nel rammentare che per le ore 14.30 è fissata una importante riunione sul provvedimento relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, ritiene opportuno rinviare l'espressione dei pareri sulle proposte emendative al testo in esame, trattandosi di un tema che necessita di essere affrontato con la dovuta attenzione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (C. 3495 Governo).****PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

premesso che:

l'articolo 33, al comma 1 interviene sull'articolo 73, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, per consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

considerato che:

il 2 maggio 2016 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 58, recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, quali la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali

ordinari e presso i Tribunali per i minorenni, la Corte dei conti, la Procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali;

quanto ai tirocini interessati dalla disciplina del decreto del Ministro della giustizia, 17 marzo 2016, n. 58, si tratta di quelli iniziati dopo l'entrata in vigore di detto decreto;

i destinatari di questo strumento di formazione sono tutti i praticanti avvocati interessati all'affiancamento ad un magistrato che, al momento della presentazione della domanda, siano inseriti nel registro di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni né siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ed abbiano già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;

oltre al possesso dei detti requisiti, la domanda di partecipazione deve altresì attestare i dati dell'avvocato presso cui il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio, il punteggio di laurea conseguito dal praticante, la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante;

l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, purché in

ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. La durata complessiva del tirocinio non deve superare i 12 mesi;

rilevato che:

molti sono i punti di contatto rinvenibili tra la disciplina introdotta dal decreto ministeriale n. 58 del 2016 e quella relativa al tirocinio *ex* articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. Medesime sono, infatti, le attività svolte in affiancamento al magistrato affidatario, così come perfettamente sovrapponibile appare l'obbligo di riservatezza e riserbo imposto al tirocinante. In entrambi i casi, inoltre, l'esito positivo del tirocinio, e dunque della formazione, è attestato da una relazione finale sottoscritta dal magistrato affidatario;

rilevato, tuttavia, che:

l'articolo 33, comma 1, non contiene alcuna disciplina relativamente ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari svolti *ex* decreto ministeriale n. 58 del 2016, e quindi sarebbe auspicabile consentire ai tirocinanti previsti da tale decreto che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

l'articolo 33 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 (« Addetti all'Ufficio per il processo »), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, ma non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro *status*

previdenziale a causa della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;

per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo è necessario prevedere normativamente che la sospensione dall'esercizio della professione forense non comporti la cancellazione automatica dall'ente previdenziale Cassa Forense, in modo da permettere all'avvocato addetto all'Ufficio per il processo di conservare e preservare la continuità del proprio *status* professionale ai fini previdenziali e assistenziali;

occorre, pertanto, introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

l'articolo 33 comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 17 del 2022, che modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 (« Addetti all'Ufficio per il processo »), presenta, inoltre, criticità in ordine alla posizione dei Praticanti Avvocati assunti nell'Ufficio per il processo;

se, da un lato, il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 riconosce che il servizio prestato presso l'Ufficio del processo è equivalente ad un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense, dall'altro, il nuovo articolo 33, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 17 del 2022, introduce per le professioni legali una causa di incompatibilità che impone al praticante avvocato solo un obbligo di comunicazione e non anche di interruzione del tirocinio;

l'articolo 41 comma 4 della legge professionale prevede che « Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in

assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse »;

ritenuto che:

l'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022, che modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 (« Addetti all'Ufficio per il processo »), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo ma nulla prevede per i praticanti avvocati, se non l'obbligo per quest'ultimi di comunicare l'assunzione al Consiglio dell'ordine di appartenenza;

relativamente alla pratica forense occorre distinguere tra praticanti avvocati abilitati al patrocinio e praticanti avvocati non abilitati al patrocinio;

quanto ai praticanti avvocati abilitati, l'articolo 41, comma 12, della legge professionale n. 247 del 2012 prevede che « Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientrano nella competenza del pretore »;

qualora i praticanti avvocati abilitati divenuti addetti all'ufficio del processo continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse e d'incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, determinando, inoltre, un regime irragionevolmente differenziato, quanto alla possibilità di esercizio della professione forense, tra avvocati, per cui è

disposta l'incompatibilità, e praticanti abilitati al patrocinio, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibilità di commettere illeciti deontologici;

appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti, ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio del processo, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale Cassa Forense, che venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

considerato che:

anche nel caso dei praticanti avvocati non abilitati vincitori del concorso per addetto all'Ufficio del processo, qualora gli stessi continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse ed incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibile commissione di illeciti deontologici;

appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato non abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo

ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione;

preso atto che:

l'articolo 34 del decreto-legge n. 17 del 2022 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea « EPPO »;

tra le varie modifiche, tale articolo innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) e introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione (c.d. PED di legittimità);

la novella in questione apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, disponendo, in particolare, che l'esercizio delle funzioni dei PED di legittimità sia circoscritto alle sole udienze penali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 33, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire ai tirocinanti *ex* decreto ministeriale n. 58 del 2016, che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento di tale tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

b) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

c) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale, di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, il praticante avvocato abilitato al patrocinio, affinché venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

d) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato non abilitato, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma sia l'iscrizione nel registro dei praticanti, sia la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo – a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione – ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.

## ALLEGATO 2

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La II Commissione,

esaminata per le parti di competenza la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Anno 2021) (Doc. CCLXIII, n. 1) trasmessa dal Governo alle Camere il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

premessi che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e approvato dal Consiglio Economia e Finanza dell'Unione nel luglio scorso, intende rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolare la transizione ecologica e digitale, favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle disuguaglianze di genere, territoriali e generazionali;

a tal fine il piano prevede 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi cui si aggiungono le risorse dei fondi europei *React-EU* e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano;

il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti – che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e prevede tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno;

rilevato che:

il PNRR ha inserito tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento, anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, avvicinando l'Italia alla media dell'UE;

come rilevato dalla Commissione europea nel documento di lavoro con cui ha espresso la propria valutazione favorevole del piano (SWD(2021) 165 final), le inefficienze del sistema giudiziario italiano continuano a pesare sul contesto imprenditoriale, dal momento che, nonostante i recenti miglioramenti, il tempo stimato necessario per risolvere i contenziosi civili e commerciali rimane tra i più elevati dell'UE, registrando ampio spazio per una gestione più efficiente e per limitare i ricorsi infondati. Secondo il quadro di valutazione UE della giustizia del 2020, il tempo di esaurimento dei procedimenti in Italia è pari a 2.655 giorni per i contenziosi civili e commerciali considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 549 giorni) e a 1.367 giorni per i procedimenti penali considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 340 giorni); per quanto concerne le cause amministrative, il tempo di esaurimento dei procedimenti è pari a 1.679 giorni considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 469 giorni);

come evidenziato nel PNRR, l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, oltre a rappresentare un valore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare « rimedi giurisdizionali effettivi » per la tutela dei diritti,

specie dei soggetti più deboli, rappresenta pertanto una condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per il corretto funzionamento del mercato;

a sostegno di tale presupposto, nel PNRR si stima che una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50 per cento possa accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10 per cento e che una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure fallimentari possa generare un incremento di produttività dell'economia italiana dell'1,6 per cento. D'altra parte, una giustizia inefficiente peggiora le condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese, considerato che un aumento dei procedimenti pendenti di 10 casi per 1000 abitanti corrisponderebbe a una riduzione del rapporto tra prestiti e Pil dell'1,5 per cento e che alla durata dei processi più elevata si assocerebbe una minore partecipazione delle imprese alle catene globali del valore e una minore dimensione media delle imprese, quest'ultima una delle principali debolezze strutturali del nostro sistema;

a fronte di tale situazione, entro giugno 2026 la riforma del sistema giudiziario deve conseguire una riduzione dei tempi processuali, rispetto al 2019, per la giustizia civile e commerciale pari al 40 per cento, e per quella penale pari al 25 per cento. Gli obiettivi delle misure riguardano anche la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e presso le corti d'appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato;

per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge di:

portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114);

rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse

umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;

potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;

garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;

contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti;

al fine di raggiungere tali obiettivi, la riforma del sistema giudiziario contempla interventi, tutti previsti nell'ambito della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA), quali: la riforma del processo civile, articolata in 8 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la riforma del processo penale, articolata in 4 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la riforma delle procedure di insolvenza, articolata in due traguardi, da concludersi entro la fine del 2022; la riforma della giustizia tributaria, per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2022; la digitalizzazione del sistema giudiziario, per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2023;

alle richiamate riforme si affianca il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti per un totale di 3.162,2 milioni di euro finalizzati: nell'ambito della Missione 1, Componente 1, alla digitalizzazione del Ministero della giustizia (133,2 milioni di euro) e del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro), al rafforzamento dell'Ufficio del processo (2.309,8 milioni di euro); nell'ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione

ecologica Componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, all'efficiamento degli edifici giudiziari (411,7 milioni di euro); nell'ambito della Missione 5 Inclusione e coesione, Componente 3 Interventi speciali per la coesione territoriale, alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni di euro);

il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026;

osservato che:

la Relazione in esame – che è dunque la prima sullo stato di attuazione del PNRR – riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea, considerato che in essa si evidenzia come l'Italia, avendo rispettato l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine del 2021, sia nella condizione di presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro;

fra i 51 obiettivi previsti per la fine del 2021, rientrano i seguenti quattro traguardi (tre riforme e un investimento) relativi alla riforma del sistema giudiziario: l'entrata in vigore il 24 dicembre scorso della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata; l'entrata in vigore il 19 ottobre scorso della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza (decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia

di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) e l'approvazione della disciplina per le assunzioni degli addetti all'Ufficio per il processo, con la pubblicazione dei bandi e l'avvio della relativa procedura concorsuale, le cui prove sono state svolte a novembre scorso e il cui investimento dovrà essere completato nel prossimo anno con le assunzioni effettive e con l'inizio dell'operatività dello stesso Ufficio del processo;

la riforma delle procedure di insolvenza è intesa a potenziare i meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione degli organi pre-giudiziari e dei magistrati destinati alle procedure di insolvenza per una gestione più efficiente di tutte le fasi della procedura, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo;

con riguardo alla riforma della giustizia civile, il PNRR prevede che essa sia incentrata principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, individuando un ampio ventaglio di interventi volti tra l'altro a contenere l'esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari accentuando il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie;

nel quadro degli interventi volti a garantire la piena attuazione di tale riforma, con particolare riguardo all'esigenza di contenere il contenzioso, nel corso della richiamata audizione la Ministra ha preannunciato, anche su sollecitazione della Commissione europea, la modifica del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, con l'obiettivo tra l'altro di ridurre i compensi per il difensore che si presta a patrocinare azioni legali per liti che poi si rivelano temerarie o frivole;

la riforma relativa alla digitalizzazione del sistema giudiziario prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico nonché la digitalizzazione del processo penale di primo grado e l'introduzione di

una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione;

constatato che:

come ribadito in audizione dalla Ministra Cartabia, benché non esplicitamente richiamata nel PNRR, la riforma dell'ordinamento giudiziario riveste particolare rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo e di miglioramento dell'efficacia del sistema giudiziario nazionale, soprattutto laddove interviene sui criteri per l'attribuzione delle funzioni direttive e semi-direttive negli uffici giudiziari e delle connesse responsabilità rispetto all'efficienza ed agli standard qualitativi degli uffici medesimi e laddove introduce una formazione mirata della dirigenza per svilupparne le capacità gestionali;

quanto al rafforzamento dell'Ufficio del processo, l'obiettivo dell'investimento è quello di agire a breve termine sui fattori organizzativi in modo che le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie e incrementando le risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato in numero totale di oltre 21.000 unità di addetti all'ufficio del processo e di personale amministrativo, tra tribunali civili, penali e amministrativi), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia. Ciò nella consapevolezza, riportata nel PNRR, che questa misura migliorerebbe inoltre la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi. L'investimento comprende anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario;

nel sottolineare che il rafforzamento dell'Ufficio del processo è già in fase operativa, essendo in corso le assunzioni delle prime oltre 8.000 unità di personale, la Ministra Cartabia ha rilevato l'esigenza di introdurre alcuni correttivi normativi

volti tra l'altro a garantire una più omogenea distribuzione dei vincitori di concorso nelle diverse Corti d'appello nonché ad intervenire in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impegno lavorativo presso l'Ufficio del processo; tali correttivi sono stati inseriti all'articolo 33 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

ritenuto che:

la soluzione introdotta *ex post* dall'articolo 33 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, la quale prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro *status* previdenziale a causa della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;

appare, al contempo, necessario intraprendere iniziative volte a valorizzare la preparazione ed il merito del personale amministrativo già in forze nell'amministrazione giudiziaria;

con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alla digitalizzazione del sistema giudiziario, sarebbe opportuno che l'intervento coinvolga anche l'istituzione del casellario unico nazionale giudiziale nonché della banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, trattandosi di strumenti fondamentali per consentire un più stringente monitoraggio della corretta gestione delle risorse nell'ambito degli appalti previsti dal PNRR;

appare, infine, necessario prevedere, nell'ambito dell'edilizia penitenziaria, anche investimenti che riguardino interventi di implementazione dei sistemi di videosorveglianza, di adeguamento degli impianti tecnologici, di installazione di impianti per schermare i telefoni cellulari, di adeguamento degli impianti di illuminazione interna ed esterna degli istituti penitenziari, nonché prevedere il potenzia-

mento dell'organico di Polizia penitenziaria, nel solco del piano assunzionale portato avanti nello scorso triennio,

impegna il Governo:

*a)* con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alle riforme del sistema giudiziario e agli interventi legislativi ad esse connesse:

1) a garantire la valorizzazione degli indirizzi del Parlamento, sia in relazione alle indicazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo nell'esercizio delle diverse deleghe di riferimento sia in relazione agli ordini del giorno approvati dalle Camere relativamente agli interventi previsti nell'ambito delle stesse riforme del sistema giudiziario, nonché relativamente alla correlata riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione giustizia;

2) a garantire la valorizzazione degli indirizzi del Parlamento nel procedere ad una complessiva ed organica riforma della giustizia tributaria, le cui linee sono state già tracciate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva « Sulla ri-

forma dell'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario » elaborato congiuntamente dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato;

3) a prevedere che la modifica del Regolamento, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, che contiene la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sia ispirata ad un approccio premiale nei confronti degli avvocati che promuovano l'esperimento dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie;

*b)* con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente al potenziamento dell'Ufficio del processo e agli adeguamenti normativi necessari a garantirne la piena operatività, a individuare insieme con il Parlamento una soluzione che tuteli pienamente, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 17, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate.

(8-00160) « D'Orso, Saitta, Turri, Annibaldi, Parisse, Conte, Bazoli ».

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

##### S O M M A R I O

###### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino ..... 24

###### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Affari Esteri della *Verkhovna Rada* di Ucraina, guidata dal Presidente Oleksandr Merezhko ..... 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 24

###### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 24 marzo 2022.*

**Audizione dell'Ambasciatore d'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.45.

###### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 24 marzo 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Affari Esteri della *Verkhovna Rada* di Ucraina, guidata dal Presidente Oleksandr Merezhko.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.25.

###### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-07699 Fassina: Pubblicazione del contratto di acquisto da parte di ITA Spa dei cespiti del ramo <i>aviation</i> di Alitalia .....	25
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	27
5-05411 Deidda: Gestione dell'emergenza pandemica relativamente all'ufficio postale di Meana Sardo (Nuoro) .....	26
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	28
5-05360 Paita: Messa in sicurezza e miglioramento dei servizi con riferimento agli uffici postali dei piccoli comuni .....	26
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	30
AVVERTENZA .....	26

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 24 Marzo 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e, da remoto, la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**5-07699 Fassina: Pubblicazione del contratto di acquisto da parte di ITA Spa dei cespiti del ramo *aviation* di Alitalia.**

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano FASSINA (LEU), replicando, ringrazia il sottosegretario ma afferma di trovare inaccettabile la risposta, in quanto

oggetto del quesito non era l'effettivo coinvolgimento del Ministero all'interno della trattativa, bensì il testo del contratto tra Alitalia e ITA relativo al ramo *aviation*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricorda, è azionista unico di ITA e il Parlamento, che ha autorizzato uno stanziamento di 3 miliardi per la costituzione della società, non può essere certo relegato a svolgere un ruolo puramente ornamentale: il Ministero, ove interrogato, deve collaborare nel senso di una maggiore trasparenza. ITA, continua, è una società di diritto privato ma la proprietà è al 100 per cento pubblica ed è stata comunque gravissima la circostanza che la decisione di ottobre della Commissione europea sia stata resa pubblica solo in gennaio, quando il Parlamento aveva già deliberato. Auspica dunque un atteggiamento di maggiore disponibilità in proposito da parte del Governo.

**5-05411 Deidda: Gestione dell'emergenza pandemica relativamente all'ufficio postale di Meana Sardo (Nuoro).**

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FDI), replicando da remoto, ringrazia la sottosegretaria per la precisione della risposta, sottolineando peraltro che la qualità nell'erogazione dei servizi da parte degli uffici postali nei piccoli comuni deve essere oggetto di una battaglia politica trasversale di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Poste Italiane, afferma, dovrebbe in generale mostrarsi più attenta alle esigenze dei piccoli comuni, visti, tra l'altro, gli ottimi risultati economici che la società può vantare. Gli uffici postali in quelle realtà si stanno progressivamente sostituendo agli sportelli bancari e un solo operatore non è di certo sufficiente: occorrono più operatori e un maggior numero di ATM Postamat, cosa che rappresenterebbe anche un volano per la crescita delle opportunità di lavoro.

**5-05360 Paita: Messa in sicurezza e miglioramento dei servizi con riferimento agli uffici postali dei piccoli comuni.**

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciano NOBILI (IV), replicando in qualità di cofirmatario, ribadisce che i commissari sono consapevoli dell'importante lavoro che Poste Italiane ha svolto nel periodo più drammatico della pandemia, come anche acquisito nel corso delle audizioni. D'altro canto tutto il Paese sta compiendo uno sforzo rilevante per tornare alla normalità e anche Poste Italiane deve fare in questo senso la propria parte: specialmente nei comuni piccoli e piccolissimi, spesso posti in aree interne e abitati dal segmento di popolazione provvisto di minore densità con le possibilità offerte dalla rete. Ricorda ancora che Poste Italiane si è impegnata con il Governo a garantire l'operatività di 7000 uffici affinché i cittadini possano accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione: effettivamente, nei piccoli comuni l'ufficio postale rappresenta la miglior interfaccia disponibile con essa, ma perché ciò avvenga l'ufficio deve essere aperto.

**La seduta termina alle 14.55.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

*5-07213 Caon: Ulteriore normativa attuativa che preveda un diverso limite di Mbit/s con riferimento allo standard di trasmissione sulla piattaforma digitale terrestre DVBT-2.*

## ALLEGATO 1

**5-07699 Fassina: Pubblicazione del contratto di acquisto da parte di ITA Spa dei cespiti del ramo *aviation* di Alitalia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si fa riferimento alla richiesta, formulata dagli onorevoli interroganti ai Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, di rendere noto il testo del contratto tra Alitalia in amministrazione straordinaria e Italia Trasporto Aereo spa (meglio nota come ITA Airways), con cui quest'ultima ha acquisito i cespiti del perimetro *aviation* della prima.

Le strutture tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze hanno comunicato che il Ministero non è in possesso del testo del contratto in quanto lo stesso è stato negoziato e concluso direttamente dalle parti coinvolte.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, quale Azionista di controllo di ITA Airways, non è intervenuto nella negoziazione, trattandosi di una attività rientrante nella gestione operativa aziendale.

A tal proposito non è superfluo osservare che ITA Airways è sottratta all'applicazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016). in virtù della

specifico previsione contenuta nel decreto-legge che ne ha autorizzato la costituzione (decreto-legge n. 18 del 2020, articolo 79) e nel decreto ministeriale 9 ottobre 2020, istitutivo della società, ai sensi del quale la società agisce in regime di diritto privato perseguendo obiettivi commerciali e industriali, nel rispetto della normativa interna ed eurounitaria.

Per quanto consta a questo Ministero, l'accordo tra le società è stato concluso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea con lettera del 15 luglio 2021, ribadite nella decisione del 10 settembre 2021, accessibile pubblicamente sul sito *web* della Commissione europea – Direzione Generale Concorrenza sin dal 24 gennaio 2022.

Si aggiunge, infine, che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, altresì, di non detenere agli atti il contratto di acquisto di cespiti del perimetro *aviation* trattandosi di materia riferita a negoziazioni commerciali intervenute direttamente tra le società interessate.

## ALLEGATO 2

**5-05411 Deidda: Gestione dell'emergenza pandemica relativamente all'ufficio postale di Meana Sardo (Nuoro).****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Dopo il periodo di chiusura dovuto alle misure restrittive anti-pandemiche, l'Ufficio postale di Meana Sardo, nell'omonimo Comune in provincia di Nuoro, è stato riaperto dal 4 maggio 2021 con operatività 6 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45.

In relazione a quanto esposto dall'Onorevole interrogante, è stata sentita Poste Italiane, la quale ha riferito di aver avviato un piano di riclassificazione di alcuni uffici postali su tutto il territorio nazionale. Specificamente, in data 4 novembre 2020 è stato siglato un accordo sottoscritto da tutte le Organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di adattare il modello di offerta alle nuove esigenze di *business*, ai cambiamenti intervenuti nelle abitudini dei clienti, nonché alla tipologia di servizi richiesti.

In virtù di tale accordo, l'Ufficio postale in parola è diventato un ufficio postale « mono-operatore » a far data dal 1° gennaio 2021. In particolare, l'operatività è garantita dalla presenza di un direttore mono-operatore, eccetto che nelle giornate di maggior afflusso, tendenzialmente coincidenti con il pagamento delle pensioni o delle scadenze fiscali, in cui si affianca una seconda risorsa a supporto.

Dalle verifiche effettuate da Poste Italiane e dall'analisi dei flussi di traffico, la soluzione adottata per l'ufficio postale di Meana Sardo risulterebbe in linea con i fabbisogni ad oggi in essere. In aggiunta, la clientela ha a disposizione anche l'ufficio postale di Atzara, in posizione limitrofa.

Poste Italiane ha sottolineato il costante dialogo dell'Azienda con le istituzioni locali, specificamente con i rappresentanti del Comune di Meana Sardo e dei Comuni limitrofi, i quali hanno chiesto informazioni sulla pianta organica dell'ufficio po-

stale in parola. Già a gennaio 2021, Poste Italiane ha risposto ai Sindaci, fornendo assicurazioni circa l'adeguatezza dell'attuale articolazione organizzativa e, al contempo, garantendo la prosecuzione del monitoraggio dei flussi di clientela, per apporare le modifiche organizzative che dovessero rendersi necessarie.

Poste Italiane ha fatto altresì presente che il Comune di Meana Sardo è stato interessato dal progetto dedicato ai « Piccoli Comuni », attraverso cui l'Azienda ha adottato numerose iniziative, tra le quali:

l'installazione di un ATM Postamat (sportello automatico) fruibile tutto il giorno, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, unitamente al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale;

lo svolgimento di un corso di educazione postale e digitale, finalizzato a favorire l'approccio di tutti i cittadini, soprattutto anziani, a particolari tematiche, quali l'evoluzione dei servizi di recapito, la « rivoluzione » tecnologica e digitale e l'uso degli strumenti digitali;

la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano del Comune.

Per completezza di informazione, si rammenta che, in accordo con INPS e Protezione civile, è stato anticipato il pagamento delle pensioni, articolando il calendario su più giornate al fine di diluire l'afflusso della clientela. Lo scaglionamento delle pensioni e il relativo calendario alfabetico vengono comunicati mensilmente dall'Azienda a tutti i Sindaci del territorio nazionale. Infine, grazie alla collaborazione con l'Arma

dei Carabinieri, è stata offerta, agli *over 75*, la possibilità di ricevere a domicilio il pagamento in contanti della propria pensione. Inoltre, Poste Italiane collabora con Prefetture, Forze dell'Ordine e Protezione Civile per la gestione di eventuali assembramenti al di fuori degli uffici, special-

mente nei giorni di pagamento delle pensioni.

Delle misure intraprese da Poste Italiana nella gestione operativa degli uffici postali, nonché delle modalità di erogazione dei servizi di recapito, è informata la competente Autorità di regolamentazione e vigilanza (AGCOM).

## ALLEGATO 3

**5-05360 Paita: Messa in sicurezza e miglioramento dei servizi con riferimento agli uffici postali dei piccoli comuni.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto in esame, concernente le criticità relative alla riduzione degli orari nei piccoli uffici postali, sono state sentite al riguardo sia la competente Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico, sia la società Poste Italiane spa, che hanno riferito quanto segue.

Nell'immediato verificarsi dell'emergenza epidemiologica, Poste ha rappresentato di aver posto in essere, in totale trasparenza e collaborazione con le Istituzioni, tutte le azioni opportune ai fini della tutela dei propri lavoratori e degli utenti, con l'obiettivo di assicurare, comunque i propri servizi in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica, e dunque, anche quelle relative al distanziamento sociale.

L'Azienda segnala, altresì, di essere costantemente impegnata nel progressivo ripristino della consueta operatività degli uffici postali interessati da modifiche, quale conseguenza dell'emergenza ancora in atto, inviando apposite comunicazioni dedicate ad ogni singolo Comune coinvolto, sui provvedimenti di razionalizzazione e sulle riaperture che man mano sono state poste in essere dalla medesima.

Con riferimento alle razionalizzazioni, Poste ha informato che – al momento – non destano particolari criticità come si evince dai flussi di traffico, salvo in alcune giornate in cui un maggiore afflusso di clienti ha fatto registrare dei leggeri e gestibili rallentamenti.

La società fa presente, inoltre, che la regolare erogazione di tutti i servizi offerti alla clientela viene comunque assicurata attraverso gli altri uffici postali normalmente aperti nel medesimo Comune o nei Comuni limitrofi, in grado di assorbire, in base ai flussi di traffico e al numero di

operazioni effettuate, l'operatività degli uffici postali razionalizzati.

Negli uffici postali di maggiori dimensioni è stata introdotta un'apposita segnaletica a pavimento, conforme alle regole sul distanziamento, per consentire a un maggior numero di persone di attendere il proprio turno all'interno; nonché si è proceduto al posizionamento di tale segnaletica anche nelle aree esterne di pertinenza, al fine di evitare assembramenti in prossimità degli uffici postali e, ad oggi, è stata anche riattivata la possibilità di prenotare il *ticket* tramite sito, APP o *WhatsApp* e l'eventuale indisponibilità di prenotazione *online* si verifica quando risultano già prenotati tutti i *ticket* disponibili per il giorno desiderato.

Per completezza, si informa che Poste Italiane ha realizzato, nel tempo, numerosi interventi per garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e per limitare la diffusione del contagio, tra cui l'installazione dei pannelli schermanti in *plexiglass* in tutte le postazioni di *front-office* non dotate di vetro blindato, il posizionamento delle strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti, le sanificazioni degli ambienti, le dotazioni di gel sanificante nelle aree aperte al pubblico, la messa a disposizione di mascherine per il personale e le campagne informative nei confronti della clientela.

Dal mese di aprile 2020, in accordo con INPS e la Protezione Civile, è stato, inoltre, anticipato il pagamento delle pensioni, articolando il calendario su più giornate al fine di diluire l'afflusso della clientela. Lo scaglionamento delle pensioni ed il relativo calendario alfabetico è comunicato, garantendo trasparenza e presidio costante, ogni mese a tutti i Sindaci del territorio nazio-

nale ed ancora grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, è stata offerta agli *over 75* la possibilità di ricevere a domicilio il pagamento in contanti della propria pensione.

Inoltre, Poste Italiane S.p.a. collabora fattivamente da mesi, attraverso un costante scambio di informazioni con le Prefetture del nostro Paese, per concordare opportune azioni da parte delle Forze dell'Ordine nonché della Protezione Civile per la gestione di eventuali assembramenti al di fuori degli uffici nei giorni di pagamento pensioni e, ove necessari, sono stati predisposti servizi di vigilanza privata per evitare possibili assembramenti nelle aree esterne di alcuni uffici postali.

Rappresento, infine, che la medesima società informa la competente Autorità di regolamentazione e vigilanza (in seguito

anche Autorità) sulle misure intraprese nella gestione operativa degli uffici postali nonché sulle modalità di erogazione dei servizi di recapito. Al riguardo, l'Autorità stessa riconosce che, grazie all'impegno dall'Azienda nell'attuale contesto pandemico, il numero di uffici postali inizialmente coinvolti dall'emergenza sanitaria è stato sensibilmente ridotto, con un recupero graduale e significativo dei livelli di operatività degli stessi.

In conclusione, rappresento che il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle proprie competenze monitorerà le modalità di erogazione del servizio postale anche nei piccoli Comuni, ponendo in essere – ove possibile – tutte le opportune iniziative qualora dovessero manifestarsi eventuali ulteriori criticità.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 24 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.15 alle 14.20.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	37

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3426 Costanzo</i> ) .....	34
--	----

##### INTERROGAZIONI:

5-07430 Mura: Sull'accesso al Fondo nuove competenze anche per le imprese che già beneficiano di misure di sostegno per l'occupazione .....	35
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	38
5-07424 Moschioni: Problematiche occupazionali derivanti dalla chiusura dello stabilimento di Flagogna della TTF .....	35
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	40
5-07433 Vallascas: Iniziative volte al riordino della gestione del patrimonio immobiliare e delle attività connesse alle liti giudiziarie dell'INPS al fine di renderle più efficienti .....	35
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	42
5-07615 Grippa: Sulla situazione delle assunzioni in Poste Italiane Spa con particolare riferimento ai percorsi per la stabilizzazione del personale precario .....	35
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	44

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assologistica e di Federdistribuzione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada .....	36
--	----

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza  
della presidente Romina MURA.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Riduzione del numero dei componenti di organi  
parlamentari bicamerali.**

**C. 3387 Baldelli.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere  
favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 marzo 2022.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3426 Costanzo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3426 Costanzo, recante delega al Governo per l'adozione di una disciplina uniforme in materia di organizzazione, gestione, regime contributivo e prestazioni degli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza.

Quindi, in sostituzione del relatore, onorevole Viscomi, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, procede a illustrare il contenuto della proposta di legge, segnalando preliminarmente che essa propone un'articolata riforma degli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza, alla luce delle numerose criticità di ge-

stione evidenziatesi dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, che ne hanno riconosciuto la natura privata.

La proposta di legge consta di quattro articoli e, all'articolo 1, reca la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni concernenti lo statuto unico degli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza, finalizzati a garantire una disciplina legislativa e regolamentare uniforme e ad assicurare la tutela delle finalità istituzionali e degli iscritti, la correttezza gestionale, la solidità finanziaria e la solvibilità, la trasparenza degli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione e la necessaria alternanza dei soggetti titolari di cariche elettive con funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nonché a creare un sistema contributivo unico basato sul reddito. Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, segnala la previsione della introduzione di una disposizione di interpretazione autentica che esclude espressamente l'iscrizione presso la Gestione separata dell'INPS dei liberi professionisti appartenenti a categorie di competenza di un ente privato gestore della previdenza (comma 1, lettera *n*). L'articolo 2 reca disposizioni volte a garantire la sostenibilità finanziaria degli enti previdenziali privati. L'articolo 3 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1. L'articolo 4, infine, disciplina l'eventuale successiva adozione di disposizioni integrative e correttive.

Poiché la predetta proposta di legge presenta profili riconducibili alla proposta di legge C. 1823 Serracchiani in esame, in sostituzione del relatore, onorevole Viscomi, propone, quindi, di procedere all'abbinamento di tale progetto di legge.

La Commissione approva la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 3426 Costanzo.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-07430 Mura: Sull'accesso al Fondo nuove competenze anche per le imprese che già beneficiano di misure di sostegno per l'occupazione.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in oggetto testé sottoscritta, ringrazia la sottosegretaria, ritenendosi soddisfatta della risposta, con la quale sono state escluse interpretazioni restrittive delle disposizioni che, limitando l'accesso ai benefici erogati dal Fondo nuove competenze, danneggiano i lavoratori e sortiscono effetti contrari alle finalità del Fondo medesimo e, in ultima analisi, a quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per questo, auspica che si faccia un massiccio ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per sostenere l'occupazione, evitando di farne un uso restrittivo, potenzialmente dannoso per i lavoratori.

**5-07424 Moschioni: Problematiche occupazionali derivanti dalla chiusura dello stabilimento di Flagogna della TTF.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in oggetto testé sottoscritta, ringrazia la sottosegretaria per avere fornito informazioni delle quali non si era a conoscenza. Esprime, quindi, apprezzamento per la manifestazione formale di interesse per l'acquisi-

zione dell'area dello stabilimento di Flagogna, che si augura sia di incentivo al rilancio dell'area, sia dal punto di vista economico sia da punto di vista del ripopolamento del territorio, ritenendo di estrema importanza il sostegno alle zone montane e ai relativi comuni. Ringrazia pertanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Friuli-Venezia Giulia per l'attenzione dedicata al caso segnalato e per avere adottato le misure di cui la sottosegretaria ha dato conto.

**5-07433 Vallasca: Iniziative volte al riordino della gestione del patrimonio immobiliare e delle attività connesse alle liti giudiziarie dell'INPS al fine di renderle più efficienti.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (MISTO-A), pur ringraziando la sottosegretaria, può ritenersi solo parzialmente soddisfatto della risposta, che ha dato conto di innegabili miglioramenti nella situazione finanziaria dell'INPS nel corso degli ultimi anni. Non può, tuttavia, fare a meno di sottolineare l'ancora troppo alto numero di pensionati che percepiscono trattamenti di livello non dignitoso – anche a causa del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – a fronte del perdurare degli squilibri nel bilancio dell'Istituto. Auspica, pertanto, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continui a esercitare con fermezza la sua funzione di vigilanza, per assicurare che, quanto prima, il bilancio dell'INPS passi ad una situazione di equilibrio e, anzi, di attivo.

**5-07615 Grippa: Sulla situazione delle assunzioni in Poste Italiane Spa con particolare riferimento ai percorsi per la stabilizzazione del personale precario.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmela GRIPPA (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della puntuale risposta, anche se focalizzata, in particolare, sulla situazione del Veneto, le cui criticità sono state più volte segnalate dalle organizzazioni sindacali. Tuttavia il personale precario di Poste Italiane Spa versa in condizioni drammatiche in tutto il territorio nazionale, come dimostrano le recenti morti di Francesco Rossi e Davide Carnevale, i numerosi altri casi di incidenti sul lavoro, i casi di *mobbing* a danno del personale precario e il ricorso sistematico alla pratica di interrompere i contratti a tempo determinato prima dello scadere della durata di dodici mesi, allo scopo di impedirne la stabilizzazione. Tale ultima misura, avallata nella fase emergenziale con la sospensione della disciplina introdotta dal cosiddetto « decreto dignità », che pone precisi limiti alla possibilità di rinnovare i contratti a termine, pur non avendo più giustificazione, risulta adottata da Poste Italiane Spa come normale pratica aziendale. Si augura, pertanto, che la vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali per il tramite dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui la sottosegretaria ha dato conto con riferimento al Veneto, sia esercitata con uguale fermezza su tutto il territorio nazionale e si aspetta che il Parlamento sia sistematicamente informato degli esiti di tale attività.

Romina MURA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 24 marzo 2022.*

**Audizione di rappresentanti di Assologistica e di Federdistribuzione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 3387 Baldelli, recante riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali;

preso atto che la Commissione di merito non ha apportato modificazioni nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il provvedimento è volto a ridurre il numero dei componenti delle Commissioni parlamentari bicamerali, alla luce delle modifiche al numero di deputati e senatori introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2020;

considerato che la proposta di legge dispone la riduzione dei componenti dei seguenti organi bicamerali: la Commissione parlamentare per le questioni regionali (articolo 1); la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (articolo 2); la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 3); la Commissione parlamentare per la semplificazione (articolo 4); la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (articolo 5); il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione

dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione (articolo 6); la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (articolo 7); la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (articolo 8);

osservato che, in particolare, l'articolo 7 dispone la riduzione dei componenti Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere, come previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge n. 88 del 1989, a sette senatori e sette deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-07430 Mura: Sull'accesso al Fondo nuove competenze anche per le imprese che già beneficiano di misure di sostegno per l'occupazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito oggetto dell'atto di sindacato ispettivo discusso in data odierna merita di essere affrontato al fine di chiarire le perplessità e le criticità avanzate.

Il Fondo Nuovo Competenze istituito ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 eroga contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, per mutate esigenze organizzative e produttive dall'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per i quali le ore in riduzione dell'orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. L'utilizzazione del Fondo nuovo competenze, rifinanziato per un ulteriore miliardo per il 2022, si integrano con il Programma GOL, al fine di rafforzare la qualificazione dei lavoratori, soprattutto di quelli più deboli e precari, ai margini del mercato del lavoro soprattutto per carenza di competenze.

In particolare, dal punto di vista funzionale, il Fondo nuove competenze rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Il limite massimo delle ore per lo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250.

L'Avviso pubblicato nel novembre 2020, effettivamente prevede che « Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul Fondo nuove competenze deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici ».

In merito al quesito posto, sentito espressamente anche l'Anpal, non si rileva neces-

sità di interventi correttivi in quanto il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Pertanto, nel caso di datori di lavoro che fruiscano di sgravi contributivi o di altri incentivi che incidono sulla retribuzione, non è ammissibile a contributo nell'ambito del Fondo nuove competenze quella parte di costo del lavoro a carico dell'azienda già coperta da altra sovvenzione pubblica. Sono, invece, ammissibili i costi orari per la parte non coperta da sovvenzioni pubbliche. A titolo esemplificativo, si richiama la fattispecie dell'apprendistato, per cui è già prevista, nell'ambito del vigente Avviso del Fondo in parola, l'ammissibilità a contributo del costo orario per la parte non coperta dallo sgravio contributivo previsto dalla normativa in materia.

Analogamente, la fruizione dell'esonero contributivo *Decontribuzione sud* di cui all'articolo 1, commi 161-198, della legge n. 178 del 2020, peraltro preesistente al Fondo Nuove Competenze, non ha comportato l'esclusione dalla possibilità di presentare istanza per l'accesso al medesimo Fondo nuove competenze.

Considerata l'importanza della questione segnalata e il ruolo che riveste lo strumento del Fondo nuove competenze, concludo assicurando che, in sede di predisposizione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, tale aspetto sarà disciplinato al fine di fugare ogni eventuale incertezza. È un impegno del Ministero del lavoro e dell'Anpal.

Il Ministero del lavoro, infatti, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, ha puntato

sugli investimenti in materia di formazione, ritenendo tale asse di intervento uno degli snodi fondamentali per affrontare le trasformazioni dell'economia e garantire un lavoro di qualità. Per questo motivo è importante che lo strumento del Fondo nuove competenze funzioni correttamente per lo scopo cui è diretto.

## ALLEGATO 3

**5-07424 Moschioni: Problematiche occupazionali derivanti dalla chiusura dello stabilimento di Flagogna della TTF.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante riporta la notizia della chiusura dal 1° febbraio 2022, da parte della FG Group di Torino, dello stabilimento di Flagogna della TTF (ex Lima).

La FG Group SpA è attiva dal 1959 sul mercato dei trattamenti termici per conto terzi ed è certificata per il trattamento termico di componenti destinati ad aeromobili civili e militari.

Attualmente fanno parte del Gruppo altre 5 aziende, situate nella provincia di Torino, in Emilia-Romagna ed in Friuli.

Le imprese sono autonome sotto il profilo economico, ma risultano strettamente interconnesse per l'attuazione della politica della qualità.

Premesso che le competenti strutture ministeriali non hanno ricevuto alcuna comunicazione né richiesta d'intervento su tale crisi aziendale, posso riferire quanto riportato da altre amministrazioni a vario titolo coinvolte.

Al Ministero dell'interno risulta essere aperto un Tavolo di crisi riferito allo stabilimento di Flagogna presso la Confindustria Udine ove l'Organizzazione Sindacale Fim Cisl avrebbe presentato ai vertici aziendali una richiesta urgente di incontro per ottenere il ritiro del provvedimento di chiusura dell'azienda in oggetto.

Con riferimento invece alle amministrazioni territoriali, la Regione Friuli-Venezia Giulia, nel confermare l'intervenuta cessazione di attività presso il sito di Forgaria (Udine), ha rappresentato come presso lo stabilimento in questione fossero occupati 6 dipendenti diretti e 3 somministrati.

Da contatti avuti con le parti sociali, la Regione riferisce che i tre lavoratori somministrati si siano già rioccupati, mentre

dei sei dipendenti diretti, uno si sarebbe dimesso, avendo un'occasione di ricollocazione immediata, per tre sarebbe stato sottoscritto un accordo collettivo di risoluzione consensuale in sede protetta con incentivo all'esodo e accesso alla Naspi, mentre i restanti due non avrebbero ritenuto di accedere a tale opzione, pur loro offerta.

Conclude la Regione Friuli-Venezia Giulia dichiarando che risultano manifestazioni di interesse informali per una possibile acquisizione dello stabilimento.

Relativamente alle tutele e alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti, faccio presente che, nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, è stato previsto un significativo rafforzamento dell'istituto della NASpI, prevedendo l'ampliamento della platea dei destinatari della prestazione di disoccupazione, la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa, nonché la diversificazione, in base all'età anagrafica dell'assicurato, della decorrenza del meccanismo di *décalage*.

Inoltre, nel condividere i timori dell'onorevole interrogante in ordine alla salvaguardia dei luoghi di montagna, vorrei però ricordare che il Consiglio dei Ministri il 10 marzo scorso ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante « Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane » che introduce misure organiche finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa di tanti territori che avranno l'opportunità di diventare sempre più una risorsa per il Paese, prevedendo, tra le altre misure, l'introduzione di incentivi per le attività di lavoro e imprenditoriali nelle aree montane, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone

montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

Non posso che confermare, in conclusione, l'impegno del Ministero del lavoro, se richiesto e per quanto di competenza, a sostenere le istituzioni locali nella pro-

mozione di ogni utile confronto con le parti sociali, affinché venga scongiurata la chiusura definitiva del sito di Forcaria, siano tutelati i livelli occupazionali e salvaguardato il tessuto produttivo dell'intero territorio.

## ALLEGATO 4

**5-07433 Vallascas: Iniziative volte al riordino della gestione del patrimonio immobiliare e delle attività connesse alle liti giudiziarie dell'INPS al fine di renderle più efficienti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla gestione del patrimonio immobiliare e sulle attività connesse alle liti giudiziarie dell'INPS.

Al riguardo è stato interpellato l'Inps per acquisire ogni utile elemento aggiornato.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, posso senz'altro dire che nell'ambito dell'insieme delle attività svolte, in applicazione delle previsioni del decreto-legge n. 50 del 2017 che ha previsto un piano di dismissione straordinario, l'Istituto ha dato avvio ad una importante attività di dismissione degli immobili, i cui introiti per gli anni 2020/2021 risultano pari a 130 milioni di euro, finalizzati totalmente alla compensazione del debito pubblico.

Quanto al patrimonio immobiliare da reddito, L'Inps ha dichiarato che per il 43 per cento è locato a canone, prevalentemente « concordato » e pertanto non rinegoziabile, così come previsto dall'ordinamento vigente.

Tuttavia, è fondamentale considerare che nel 2020 la grave crisi economica conseguente alla pandemia, ha avuto notevole impatto, determinando minori entrate dovute a mancato introito dei canoni.

Il restante patrimonio immobiliare, stante il divieto di nuove locazioni e di rinnovi dei contratti delle unità immobiliari a uso residenziale libere, non può essere locato e, pertanto, non produce reddito.

Sotto il profilo delle uscite deve poi essere considerata l'imposizione tributaria per IMU e TASI che l'Istituto è tenuto a sostenere e che nel solo 2020 è stata pari a oltre 28,5 milioni di euro.

Sotto il profilo delle entrate, deve, invece, essere considerato che nell'anno 2020,

a seguito del recupero delle morosità e di contenziosi favorevoli all'Istituto, sono stati introitati circa 14 milioni di euro che devono essere considerati, per completezza, in aggiunta alle entrate esposte nel bilancio sociale.

Inoltre, e in linea con l'obiettivo di incrementare la capacità di intervento nell'acquisizione di sedi strumentali, l'Inps ha reso noto che è stato dato avvio al processo di acquisto di stabili sul territorio, attualmente in locazione passiva, il cui primo intervento è rappresentato dalla sede di Bari che comporterà un risparmio di spese di gestione pari a circa 1 milione di euro l'anno.

Il processo avviato di acquisizione di ulteriori sedi produrrà pertanto conseguenti ulteriori risparmi per l'amministrazione.

Per quanto concerne il contenzioso giudiziario dell'Inps, bisogna sottolineare che il dato relativo ai giudizi va rapportato ai milioni di istanze o affari annualmente trattati dall'Istituto, in un ambito peraltro caratterizzato da una normativa stratificata e in continua evoluzione e trasformazione per rispondere alle continue esigenze del Paese e dei cittadini.

Inoltre l'Inps ha rassicurato di aver iniziato ad adottare iniziative per il contenimento del contenzioso. Ponendo i valori attuali in confronto con quelli degli anni precedenti, appare inequivocabile la diminuzione del volume del contenzioso passato dai n. 478.263 giudizi in trattazione nel 2018 ai n. 396.078 del 31 dicembre 2021 con una riduzione di oltre il 17 per cento.

E l'opera di contenimento del contenzioso in atto trova conforto non solo nella riduzione delle cause pendenti ma anche

nell'evidente calo dei nuovi giudizi introdotti.

Infatti, il volume dei giudizi è in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti a conferma delle iniziative adottate per il contenimento del contenzioso e la correttezza dell'amministrazione considerato che l'esito dei giudizi è favorevole all'Ente in ben due casi su tre.

Proprio con riferimento ai nuovi giudizi introdotti, il numero complessivo delle vertenze attengono per la maggior parte alla invalidità civile.

Nell'ambito di tali giudizi, come noto, la legge, in considerazione della peculiarità della materia, pone a carico dell'Istituto nella quasi totalità dei casi le spese giudiziali, come ad esempio quelle relative alle

consulenze tecniche d'ufficio, anche in caso di decisione favorevole all'Ente.

Il quadro delineato consegna dati rilevanti per poter certamente migliorare in termini di efficacia. Alla luce di ciò, posso affermare che il Ministero del lavoro sostiene ogni utile azione volta a far perseguire all'Inps una maggiore efficacia operativa ed economica sotto l'aspetto della gestione del patrimonio immobiliare anche mediante l'adozione di opportune strategie di valorizzazione degli immobili e anche in funzione delle politiche di *welfare*.

In equal modo, il Ministero del lavoro, per migliorare l'equità nell'erogazione delle prestazioni, nel solco delle iniziative già intraprese dall'Inps, sostiene ogni iniziativa utile volta al contenimento dei ricorsi giudiziali contro l'Istituto.

## ALLEGATO 5

**5-07615 Grippa: Sulla situazione delle assunzioni in Poste Italiane Spa con particolare riferimento ai percorsi per la stabilizzazione del personale precario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante sottopone all'attenzione del Governo la situazione assunzionale di Poste Italiane Spa, con particolare riferimento alla selezione e assunzione con contatti a termine dei portalettere nella regione Veneto.

Poste Italiane, interpellata sulla questione per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, ha rappresentato che il personale applicato nelle attività di recapito nella regione Veneto risulta complessivamente coerente con il fabbisogno rilevato.

In particolare, durante il biennio pandemico, al fine di garantire l'equilibrio delle dinamiche di *turn-over*; sono state effettuate nella regione Veneto 617 assunzioni a tempo indeterminato tramite la stabilizzazione di personale che aveva in precedente un contratto a tempo determinato. Di queste assunzioni, 130 sono avvenute nella provincia di Verona.

L'Azienda inoltre riferisce di aver proceduto, nel corrente mese di marzo, a stabilizzare 343 portalettere, di cui 57 nella provincia di Verona.

Poste italiane ha fatto presente di far ricorso su scala nazionale, nelle attività di recapito, a contratti a termini e contratti di somministrazione, in ragione della variabilità dei volumi dell'attività stessa e delle esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti, e comunque sempre nel rispetto delle percentuali massime definite dalla contrattazione collettiva e nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza.

Certamente la situazione segnalata dagli onorevoli interroganti desta preoccupazione ed è meritevole della massima attenzione e vigilanza, sia per ciò che attiene al ricorso eccessivo ai contratti di lavoro a termine, sia per ciò che attiene alla garan-

zia di condizioni di lavoro sicure e dignitose per i lavoratori.

Il Ministero del lavoro ha interessato l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di acquisire eventuali informazioni sulla situazione occupazionale e sulle condizioni di lavoro di questa platea di lavoratori, con particolare riguardo alla situazione territoriale segnalata dall'interrogante.

Assicuro quindi la massima attenzione a seguire l'evoluzione della vicenda e la disponibilità a sostenere – per quanto di competenza e d'intesa con le altre Amministrazioni competenti – le eventuali iniziative che le parti sociali intendano promuovere per avviare un'interlocuzione diretta e concertata sulla questione, anche ai fini di un rafforzamento del percorso di stabilizzazione del personale.

Più in generale, nel condividere le criticità manifestate espressa dall'onorevole interrogante relativamente alla eccessiva flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, vorrei soffermarmi sulle misure adottate dal Governo per far fronte alla difficile situazione occupazionale conseguente alla pandemia e agli interventi per il contrasto al lavoro precario.

Sono state varate importanti misure in materia di politiche del lavoro volte a creare le condizioni affinché – superata definitivamente la situazione emergenziale – sia promosso, incentivato e garantito il lavoro stabile, sicuro e di qualità.

Come noto, per fronteggiare l'emergenza sono state adottate misure temporanee ed eccezionali, quali la proroga della sospensione delle causali dei contratti a termine introdotte dal decreto cosiddetto « Dignità », in coerenza le altre misure emergenziali adottate a protezione e a sostegno dell'occupazione, quali ad esempio il re-

gime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati.

Non c'è mai stato un impulso ad incentivare in maniera strutturale la contrattazione a termine, ma solo un intervento di carattere straordinario e temporalmente limitato, che tenesse conto delle esigenze straordinarie di flessibilità delle imprese connesse con la contrazione delle dinamiche produttive.

Preme ricordare che l'Agenda 2030 colloca il lavoro dignitoso per tutti i lavoratori e le lavoratrici al centro delle politiche per lo sviluppo e per una crescita sostenibile e inclusiva.

Il Ministero del lavoro ha varato riforme strutturali e misure rilevanti per il lavoro e le politiche sociali, in particolare la riforma degli ammortizzatori sociali, l'attuazione del Programma di occupabilità dei lavoratori, il rilancio dell'apprendistato formativo e dei tirocini extracurricolari, il contrasto alla delocalizzazione, la riforma della disciplina per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutti questi interventi concorrono a definire un sistema di protezione sociale più equo, sostenibile e capace di far fronte alle

trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro, supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi.

In questo contesto, quale misura di protezione e sviluppo del mercato del lavoro, risulta fondamentale la valorizzazione ed il rafforzamento dell'integrazione degli ammortizzatori sociali con le politiche attive del lavoro.

L'obiettivo è quello di garantire tutele adeguate non più attraverso misure meramente assistenziali e disomogenee tra lavoratori e settori produttivi, ma atte a favorire un sostegno al reddito contestualmente all'attivazione di politiche attive dirette alla ricollocazione e alla mobilità professionale verso le reali richieste del mercato del lavoro.

In particolare, in sintonia con quanto già realizzato e nell'ottica di una piena attuazione degli obiettivi del Pnrr, occorre rafforzare gli interventi sulla formazione e sulla riqualificazione dei lavoratori, che rappresentano l'investimento strutturale più strategico e foriero di garanzie per la creazione di un lavoro stabile e sicuro.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07755 Bologna: Iniziative per ottemperare alla legge n. 81 del 2020 per tutelare il diritto alla salute dei pazienti affetti da cefalea cronica .....	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	50
5-07756 Noja: Iniziative per assicurare agli ospiti delle RSA e di strutture analoghe il diritto di visita da parte di parenti e familiari muniti delle certificazioni verdi .....	47
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	51
5-07757 Nappi: Sui rilievi espressi dalla Conferenza delle Regioni sullo schema del cosiddetto « DM 71 », relativo alla riforma dell'assistenza sanitaria territoriale .....	47
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	53
5-07758 Lapia: Aggiornamento del nomenclatore tariffario con riferimento alle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita .....	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	55
5-07759 Carnevali: Iniziative per rimuovere le cause che impediscono l'approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale .....	48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	56
5-07760 Gemmato: Misure per garantire l'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini del comune Campione d'Italia .....	48
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	58
5-07761 Paolin: Sulla mancata attenzione da parte del PNRR alla necessità di potenziare gli standard organizzativi, ricettivi e tecnologici delle RSA .....	49
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	60
5-07762 Novelli: Iniziative per fronteggiare la carenza di infermieri .....	49
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	62

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.10 alle 14.20.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

**La seduta comincia alle 14.20.**

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-07755 Bologna: Iniziative per ottemperare alla legge n. 81 del 2020 per tutelare il diritto alla salute dei pazienti affetti da cefalea cronica.**

Fabiola BOLOGNA (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, che ringrazia soprattutto per le puntualizzazioni in merito alle procedure di attuazione della legge 14 luglio 2020, n. 81, e alle difficoltà che le stanno caratterizzando, delle quali è opportuno rendere edotti i cittadini. Nel ricordare come la cefalea primaria cronica sia una patologia neurologica di genere, caratterizzata da notevoli impatti sociali ed economici nonché dal fatto di essere soggetta allo stigma della banalizzazione, si dichiara felice di apprendere, in particolare, che il Governo si stia attivando per rendere omogenea la presa in carico dei pazienti su tutto il territorio nazionale.

**5-07756 Noja: Iniziative per assicurare agli ospiti delle RSA e di strutture analoghe il diritto di visita da parte di parenti e familiari muniti delle certificazioni verdi.**

Lisa NOJA (IV), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando come la questione messa in evidenza dalla medesima interrogazione sia effettivamente rilevante e che, nonostante i molteplici sforzi messi in atto dal Parla-

mento e dal Governo, l'applicazione sul territorio della normativa in materia resta disomogenea.

Lisa NOJA (IV), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del sottosegretario e ribadisce di essere pienamente consapevole del notevole sforzo comune messo in atto dal Parlamento e dal Governo per garantire l'applicazione omogenea sul territorio delle norme in materia di visite agli ospiti delle RSA da parte dei familiari. Tuttavia, fa notare come su questo tema sia fondamentale tenere costantemente accesi i riflettori, visto che i parlamentari continuano a ricevere segnalazioni, in alcuni casi anche strazianti, da parte di cittadini che intendono monitorare le condizioni di salute dei loro cari, e che nel vedersi in taluni casi negata questa possibilità, vedono parzialmente inciso il proprio diritto, di rilievo costituzionale, all'affettività familiare. Il fatto che l'applicazione parziale delle norme vigenti in materia di visite agli ospiti delle RSA perduri anche nel quadro attuale, nel quale la pandemia appare ormai sotto controllo, genera la grave e legittima preoccupazione, per le famiglie interessate, che essa possa divenire strutturale.

**5-07757 Nappi: Sui rilievi espressi dalla Conferenza delle Regioni sullo schema del cosiddetto «DM 71», relativo alla riforma dell'assistenza sanitaria territoriale.**

Silvana NAPPI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana NAPPI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta del Governo. In particolare, ad avviso dell'interrogante, appare del tutto non condivisibile la logica, della quale il PNRR sembra intriso, di ricostruire *ex novo* il sistema di assistenza sanitaria territoriale del nostro Paese, anziché prendere atto dell'esistenza di un tessuto di servizi che, seppure biso-

gnoso di riforma e di investimento, esiste già. Questo approccio rischia di rinviare al futuro, e in particolare al 2026, tutto un insieme di riforme che, al contrario, partendo dall'esistente, potrebbero essere già incardinate. Anziché nella progettazione di un sistema completamente diverso dall'attuale, si dovrebbe investire tempo e risorse nella semplificazione dei percorsi terapeutici e di presa in carico già esistenti, snellendo le procedure, facilitando la vita all'utenza e riducendo le liste di attesa. Inoltre, si sarebbe dovuto immaginare un sistema di messa a rete delle figure che già operano sul territorio, attraverso una visione progettuale non solo teorica, ma al contrario capace di essere contemporaneamente prospettica ed efficace.

**5-07758 Lapia: Aggiornamento del nomenclatore tariffario con riferimento alle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita.**

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo. Ricorda che la propria interrogazione chiedeva di entrare nel merito di quanto contenuto nello schema di decreto di aggiornamento del nomenclatore tariffario, che fissa le tariffe per le prestazioni di procreazione medicalmente assistita, peraltro senza distinguere tra quella omologa e quella eterologa, alla cifra di 1.360 euro, ovvero ad una cifra pari a poco più della metà di quella minima congrua indicata dal Tavolo ministeriale per la ricerca e formazione nella prevenzione e cura dell'infertilità, e circa al 30 per cento in meno della tariffa minima applicata oggi a livello nazionale (quella della regione Toscana). Peraltro, lo schema di decreto conferma l'esclusione delle indagini diagnostiche preimpianto sull'embrione e continua a non prevedere rimborsi per i dona-

tori di gameti. In questo quadro, determinati fenomeni e pratiche rischiano di rimanere non governati e di spingere le persone interessate verso l'estero o, peggio, verso l'opacità.

**5-07759 Carnevali: Iniziative per rimuovere le cause che impediscono l'approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale.**

Angela IANARO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angela IANARO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo, che enuncia tutta una serie di obiettivi che effettivamente l'Esecutivo si è posto in tema di lotta contro il cancro, collocandosi in linea con le iniziative di livello europeo. Sottolinea tuttavia che nell'ultimo biennio si è sviluppata quella che potrebbe essere, a ragione, considerata una seconda emergenza accanto a quella epidemiologica, connessa all'altissimo numero di *screening* oncologici saltati (almeno 2 milioni) e all'altissimo numero di interventi oncologici posticipati.

Questa situazione è gravissima, e impone al Governo di procedere non solo in modo concreto e puntuale dal punto di vista del merito, cosa che sta facendo, ma anche con la dovuta rapidità: da questo punto di vista, si constata un certo ritardo rispetto agli impegni presi, che prevedevano l'inoltro alla Conferenza Stato-regioni del Piano oncologico nazionale entro l'inizio dello scorso autunno.

**5-07760 Gemmato: Misure per garantire l'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini del comune Campione d'Italia.**

Marcello GEMMATO (FDI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, dalla quale emerge come sia probabilmente in arrivo una soluzione per la situazione di disservizio sanitario che i cittadini del comune di Campione d'Italia hanno vissuto negli ultimi anni, dovuta alla confusione creata dalla sovrapposizione, sul tema, di competenze statali e regionali.

**5-07761 Paolin: Sulla mancata attenzione da parte del PNRR alla necessità di potenziare gli standard organizzativi, ricettivi e tecnologici delle RSA.**

Giuseppe PAOLIN (LEGA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giuseppe PAOLIN (LEGA), replicando e ringraziando il sottosegretario per la consueta disponibilità, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta ricevuta, dalla quale a suo avviso emerge in modo palese la permanenza, nel PNRR, di un'ottica che mette in contrapposizione tra loro l'assistenza domiciliare e quella residenziale. Questi due tipi di assistenza non sono affatto in contraddizione tra loro, e andrebbero anzi potenziati entrambi, specialmente alla luce del fatto che, come bene ci rappresentano le proiezioni demografiche, nel 2050 oltre un terzo della popolazione italiana sarà composta da cittadini al di sopra dei 65 anni. Rinunciare anche solo

ad una delle due forme di assistenza sopra citate sarebbe un drammatico errore di programmazione.

**5-07762 Novelli: Iniziative per fronteggiare la carenza di infermieri.**

Roberto NOVELLI (FI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, si dichiara complessivamente soddisfatto dalla risposta fornita dal sottosegretario, che dimostra come il Governo abbia chiara l'importanza della situazione evidenziata dall'interrogazione in oggetto. Tuttavia, assumendo una chiave prospettica, reputa evidente che la fotografia fornita dal sottosegretario sulle iniziative intraprese dall'Esecutivo non può essere ritenuta sufficiente. Le proiezioni sulla domanda e sull'offerta di infermieri delineano un quadro assai fosco, e il fatto che nell'anno accademico 2021-22 le immatricolazioni si siano rivelate assai inferiori al fabbisogno stimato costituisce un forte campanello di allarme sulla necessità di prestare maggiore attenzione verso una categoria fondamentale che rispetto ad altri Paesi europei, come la Germania, non viene sufficientemente valorizzata dal punto di vista professionale, soprattutto con riferimento all'aspetto retributivo.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**5-07755 Bologna: Iniziative per ottemperare alla legge n. 81 del 2020 per tutelare il diritto alla salute dei pazienti affetti da cefalea cronica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver posto l'attenzione in ordine ad una patologia molto diffusa, quale è la cefalea, che pregiudica la qualità di vita dei pazienti.

Svolta questa considerazione di carattere generale, nel merito del quesito posto rappresento che il Servizio sanitario nazionale già garantisce l'assistenza sanitaria, la cura e la presa in carico, anche ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia, in modo uniforme sul territorio nazionale, anche a beneficio di coloro che sono affetti da cefalea.

Con specifico riferimento alle previsioni di cui alla legge n. 81 del 2020, recante « Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale », si registrano talune criticità di ordine applicativo.

In particolare, il riferimento alla « malattia sociale », ivi contenuto ai fini della presa in carico mediante percorsi dedicati, appare non in linea con il vigente ordinamento sanitario: in passato, infatti, l'individuazione di alcune patologie come « malattie sociali » era funzionale – in base al risalente decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1961, antecedente all'istituzione del Servizio sanitario nazio-

nale – alla costituzione di « appositi centri » per la cura delle suddette malattie da istituirsi e da affidare in gestione « agli enti ospedalieri, ai Consorzi provinciali antitubercolari, e a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere azioni di prevenzione e di assistenza di malattie » secondo quanto letteralmente previsto da tale risalente disciplina.

Tale modello organizzativo è da tempo superato sicché gli organismi tecnici del Ministero stanno valutando la possibilità di individuare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea – secondo quanto prescritto dalla legge n. 81 in questione – nell'ambito della vigente disciplina dei livelli essenziali di assistenza che assicurerebbe anche la necessaria provvista finanziaria, non prevista invece dalla menzionata legge n. 81 del 2020 che prescrive la individuazione dei nuovi progetti di cura con decreto del Ministro della salute « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Sarà mia cura monitorare l'evoluzione delle iniziative in corso, fermo restando il principio generale, sopra richiamato, che già allo stato il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria ai soggetti che soffrono di cefalea.

## ALLEGATO 2

**5-07756 Noja: Iniziative per assicurare agli ospiti delle RSA e di strutture analoghe il diritto di visita da parte di parenti e familiari muniti delle certificazioni verdi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, in Italia, la pandemia da COVID-19 ha causato una ampia circolazione del virus e un elevato numero di decessi nelle strutture residenziali socioassistenziali-RSA.

Nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da SARS-CoV-2, e in considerazione della incidenza della patologia sui pazienti anziani e fragili, è stata posta la massima attenzione nei confronti dei gruppi di popolazione residenti in tali strutture.

A seguito dell'Ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021, sono riprese le visite parentali nelle strutture residenziali sociosanitarie.

Al fine di garantire l'effettività e la corretta applicazione delle misure citate dall'onorevole interrogante di cui al decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 e al decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, segnalo che il Ministro della salute sin dal 25 giugno 2021, ha chiesto che fosse costituito presso l'Agenas un Gruppo di lavoro finalizzato al monitoraggio e all'eventuale supporto alle regioni nell'attuazione delle misure organizzative previste per l'accesso in sicurezza nelle strutture di lungodegenza.

Il Gruppo di lavoro è stato istituito in data 1° luglio 2021, è composto da referenti dell'Agenas, della Direzione generale della prevenzione del Ministero e dai rappresentanti di dieci regioni/province autonome, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Ha avviato le attività in data 8 luglio 2021, confrontandosi sulle possibili modalità attraverso le quali realizzare il monitoraggio delle misure previste nel documento – recante «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strut-

ture residenziali della rete territoriale», allegato alla citata Ordinanza.

Sono state individuate due soluzioni: la prima, da realizzare tempestivamente, prevede la raccolta di relazioni semi-strutturate regionali sullo stato di attuazione delle misure organizzative per l'accesso in sicurezza nelle strutture residenziali della rete territoriale; la seconda, da attuare successivamente, attraverso un monitoraggio regionale, tramite un questionario *on-line* disponibile su piattaforma di Agenas.

La prima fase di monitoraggio, realizzata nel periodo 6 agosto-26 settembre 2021, ha permesso la raccolta di 17 relazioni semi-strutturate predisposte dalle regioni/PA, sulla base delle quali è stato redatto un apposito *report* inviato il 6 ottobre 2021 alla Conferenza delle regioni/PA.

La seconda fase di monitoraggio è stata avviata nel mese di ottobre 2021, con un apposito questionario *on-line*, elaborato dallo stesso Gruppo di lavoro, da compilare a cura delle strutture residenziali oggetto del monitoraggio su piattaforma di Agenas, che permette di raccogliere periodicamente informazioni puntuali, omogenee e confrontabili sullo stato di attuazione delle misure organizzative per l'accesso in sicurezza nelle strutture residenziali della rete territoriale.

La prima fase del monitoraggio regionale *on-line* si è realizzata tra il 18 ottobre e il 3 novembre 2021 e ha avuto ad oggetto le strutture residenziali per anziani non autosufficienti/RSA (articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017) e le strutture residenziali per persone con disabilità (articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017).

È stato quindi redatto il *report* del suddetto monitoraggio, al quale hanno parte-

cipato 2.062 strutture residenziali di 18 regioni/PA.

La seconda fase del monitoraggio regionale *on-line* dell'attuazione delle misure organizzative per l'accesso in sicurezza nelle strutture residenziali della rete territoriale si è sviluppato dal 15 gennaio al 3 febbraio 2022 e ha ottenuto l'adesione di 19 regioni/PA e di 3.295 strutture residenziali.

Questa seconda fase di monitoraggio è stata realizzata in un momento di recrudescenza dei contagi da SARS-CoV-2, che ha spinto molte strutture ad adottare misure più restrittive rispetto ai mesi precedenti.

Anche in questa occasione è stato redatto il *report* inviato alla Conferenza delle regioni/PA il 9 marzo 2022.

Pur essendo certamente migliorabile la percentuale di adesione (hanno aderito infatti circa i tre quinti delle strutture *target*), il monitoraggio ha destato nelle strutture e nelle regioni/PA uno spiccato interesse, testimoniato anche dalla crescita del numero di strutture aderenti.

Le modalità e i tempi del periodico monitoraggio *on-line* vengono definite collegialmente dal Gruppo di lavoro attivato.

In conclusione, dalle iniziative sopra descritte emerge con ogni evidenza che tutte le misure adottate sono finalizzate a consentire lo svolgimento delle visite agli ospiti in sicurezza e peraltro, sono sempre state soggette a continua revisione in base alle nuove evidenze scientifiche e all'evoluzione epidemiologica.

## ALLEGATO 3

**5-07757 Nappi: Sui rilievi espressi dalla Conferenza delle Regioni sullo schema del cosiddetto «DM 71», relativo alla riforma dell'assistenza sanitaria territoriale****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti, che ponendo la questione in esame, mi danno la possibilità di fornire tutti i chiarimenti su una tematica di particolare rilievo e attualità per il Ministero della salute.

Nel merito, ricordo che lo schema di regolamento recante «Modelli e *standard* per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale» concorre a definire i modelli e gli *standard* relativi agli interventi previsti dalla Componente 1 della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza in un'ottica più ampia e integrata.

I contenuti dello schema sono stati condivisi con le regioni. L'attività di elaborazione e redazione del documento tecnico, infatti, ha avuto inizio all'interno del gruppo di lavoro «Assistenza Territoriale», coordinato da Agenas, in seno alla Cabina di Regia per il Patto per la salute 2019-2021, che ha assicurato la costante partecipazione tecnica anche dei rappresentanti delle regioni.

Sottolineo inoltre che l'articolo 274, comma 1, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto per i prossimi 6 anni, l'incremento del tetto del personale del Servizio sanitario nazionale dovuta ai modelli ed agli *standard* proposti dal testo del decreto ministeriale, garantendo, in tal modo, la continuità dei servizi e delle prestazioni afferenti ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il testo del regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2022 è stato trasmesso dal Ministero della salute alla Conferenza Stato regioni in data 23 febbraio 2022 al fine di raggiungere l'Intesa.

Rispetto ai temi evidenziati dalle regioni questo Ministero ha espresso una generale e importante condivisione.

Al riguardo, in particolare, si ritiene che gli *standard* e i modelli organizzativi dovranno essere assicurati e attuati con progressività in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle relative scadenze.

La progressiva attuazione degli *standard* e dei modelli organizzativi dovrà essere realizzata attraverso un confronto costante, che possa assicurare da un lato un costante monitoraggio rispetto all'attuazione e dall'altro una tempestiva risoluzione delle eventuali criticità.

Occorre, quindi, istituire uno specifico tavolo di lavoro costituito da rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze per monitorare l'attuazione del decreto con riguardo al profilo economico-finanziario, nonché in relazione a eventuali esigenze organizzative, ivi compresi i relativi fabbisogni di personale anche in relazione ad eventuali esigenze normative.

Inoltre, occorre lavorare alle disposizioni in materia di medici di medicina generale assicurando, nel contempo un aggiornamento del percorso specifico dei medici di medicina generale finalizzato alla valorizzazione degli stessi in coerenza con gli *standard* previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale ed alla loro attività all'interno delle Case di Comunità sulla base delle programmazioni regionali.

Occorre, altresì, valutare l'assunzione di medici di comunità e delle cure primarie e dei medici dei servizi territoriali da impiegare nelle case di comunità.

Da ultimo, sicuramente sarà valutata anche l'adozione di un successivo prov-

vedimento per definire gli *standard* e i modelli organizzativi riferiti ad ulteriori *setting* territoriali quali tra l'altro salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria infantile.

## ALLEGATO 4

**5-07758 Lapia: Aggiornamento del nomenclatore tariffario con riferimento alle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto la questione sull'argomento e rappresento che, come noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 sono state aggiornate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con l'inserimento tra queste anche delle prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita-PMA di I e II livello.

Il menzionato decreto, infatti, non fa esplicito riferimento alle metodiche di diagnosi genetica pre-impianto; tuttavia le prestazioni necessarie per eseguirla risultano incluse tra le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in quanto si tratta

di prestazioni di Genetica medica (Genetica molecolare o Citogenetica), destinate alla diagnosi delle patologie e condizioni specificamente elencate, su prescrizione specialistica e in seguito a consulenza genetica.

Ciò premesso, tenuto conto della specificità e della delicatezza delle prestazioni di PMA, si è ritenuto opportuno avviare i lavori per la revisione della relativa remunerazione, ed è attualmente in corso il lavoro di aggiornamento delle relative indicazioni al livello nazionale.

Sarà mia cura monitorare con gli Uffici competenti l'andamento dei lavori.

## ALLEGATO 5

**5-07759 Carnevali: Iniziative per rimuovere le cause che impediscono l'approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Confermo che l'Italia sostiene con convinzione le iniziative previste dal « Piano europeo contro il cancro », favorendo il coordinamento degli Stati e l'attivazione di buone pratiche di prevenzione, diagnosi e presa in carico dei pazienti.

In particolare in data 27 aprile 2021, è stato istituito un Tavolo di lavoro interistituzionale, coordinato dal Ministero della salute, con il compito di elaborare un Documento di pianificazione per la prevenzione oncologica (Piano Nazionale di Prevenzione Oncologica).

In coerenza con le aree di intervento del Piano europeo contro il cancro, si prevede un rafforzato impegno per migliorare l'accesso a diagnosi e trattamenti innovativi del cancro, per valorizzare il ruolo della genomica per la salute pubblica nonché per sostenere le nuove tecnologie, la ricerca e l'innovazione: le predette iniziative saranno sviluppate in stretto raccordo con le iniziative intraprese a livello europeo.

Il tavolo di lavoro interistituzionale ha in corso la redazione del documento che, in ottemperanza alle direttive del piano europeo, e con il coinvolgimento degli *stakeholders*, si sviluppa intorno a quattro aree d'intervento principali:

- 1) prevenzione;
- 2) individuazione precoce;
- 3) diagnosi e trattamento;
- 4) qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia.

Al fine di meglio conseguire gli obiettivi proposti dal Piano europeo, il tavolo interistituzionale sta definendo gli obiettivi strategici e le azioni da intraprendere a livello nazionale tenendo conto e in linea con le

10 iniziative faro (*Flagship*) di seguito elencate:

1. Centro di conoscenze sul cancro;
2. Iniziativa europea per l'*imaging* dei tumori;
3. Eliminare i tumori causati dal papilloma virus umano;
4. Sistema europeo di *screening* dei tumori;
5. Rete UE dei centri oncologici onnicomprensivi nazionali;
6. Diagnosi e cura dei tumori per tutti;
7. Iniziativa europea per la comprensione del cancro:
8. Iniziativa per una vita migliore per i pazienti oncologici;
9. Registro delle disuguaglianze oncologiche;
10. Iniziativa per aiutare i bambini malati di cancro.

Il Tavolo ha elaborato una bozza di documento, che il Ministero sta rivedendo e integrando. Una volta riesaminati i vari aspetti delle tematiche delineate nel documento, il testo sarà sottoposto alla valutazione finale del tavolo di lavoro.

Attesa la delicatezza e la rilevanza della tematica in esame, ritengo comunque doveroso illustrare, sia pur sinteticamente, una serie di iniziative in corso, volte alla prevenzione delle patologie oncologiche.

Con Intesa Stato-regioni del 6 agosto 2020 è stato adottato il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 che, anche in considerazione della pandemia, ha sottolineato l'importanza dell'approccio interdisciplinare.

Obiettivi del PNP per la prevenzione dei tumori sono le azioni intersettoriali di promozione della salute e il miglioramento dell'offerta dei programmi di *screening* oncologici erogati dal Servizio sanitario nazionale, la cui adesione rappresenta un fattore protettivo per la mortalità connessa alle tre patologie oncologiche attualmente oggetto di *screening* (carcinoma della cervice uterina, mammario e del colon retto). Oltre al consolidamento dei programmi di *screening*, mirando a colmare le disomogeneità territoriali in un'ottica di equità in salute, il Piano prevede inoltre l'implementazione di percorsi diagnostico terapeutici, integrati con le attività in essere, per le donne ad alto rischio di cancro alla mammella per mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2.

Tutte le regioni e province autonome hanno adottato entro il 31 dicembre 2021 le delibere di approvazione dei Piani regionali della prevenzione.

Non è un caso che nella legge di bilancio per il 2021 è stato istituito un fondo di 20 milioni di euro annui per il rimborso di *test* genomici per il carcinoma mammario or-

mone-responsive in stadio precoce. Con decreto ministeriale 18 maggio 2021 sono state stabilite le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle predette risorse, erogando la prima quota di finanziamento alle regioni, previa approvazione delle delibere di attuazione del decreto ministeriale.

Inoltre la legge di bilancio per il 2022 ha istituito un fondo per i test di « *next generation sequencing* » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al potenziamento dei *test* di protrazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

L'articolo 34, comma 10-*sexies*, del 25 maggio 2021, n. 73, ha autorizzato, al fine di potenziare l'attività di *screening* polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa di 1 milione di euro sia per il 2021 sia per il 2022, da destinare ai centri della Rete italiana *screening* polmonare (RISP). Con decreto ministeriale dell'8 novembre 2021 sono stati individuati i centri che costituiscono la RISP e ripartite le risorse alle regioni.

## ALLEGATO 6

**5-07760 Gemmato: Misure per garantire l'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini del comune Campione d'Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto la questione sull'argomento e rappresento che l'Accordo Italo Svizzero concernente le « Modalità particolari delle cure sanitarie per i cittadini del comune di Campione d'Italia e di gestione e rimborsi dei crediti reciproci per spese sanitarie. Intesa fra l'Italia e la Svizzera » del 28 gennaio 2005 assicura la continuità assistenziale, con decorrenza retroattiva al 1° marzo 2004, ai cittadini di Campione d'Italia ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004 che garantisce di ricevere in ambito europeo le cure necessarie non usufruibili nello Stato di residenza con il rilascio del Modello E 112.

La gestione operativa e finanziaria delle attività assistenziali garantite ai cittadini del comune di Campione è disciplinata da una « Intesa » tra l'amministrazione sanitaria territoriale e il comune stesso all'interno della quale vengono disciplinate, tra l'altro, le particolari modalità di redazione del suddetto modello. Tali previsioni modificano parzialmente le regole procedurali dettate in via generale per l'attuazione dei regolamenti europei di sicurezza sociale, al fine di adattarne i contenuti alle esigenze dei cittadini di Campione d'Italia.

Più in particolare la procedura prevede che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) della provincia Como rilasci anticipatamente il modulo E112, (autorizzazione preventiva) con dicitura « Campione d'Italia » ai residenti del comune di Campione per prestazioni sanitarie da erogarsi solo nell'ambito del territorio del Canton Ticino.

Il Ministero è tenuto, in qualità di autorità competente, ad assicurare gli adempimenti in ambito comunitario connessi all'applicazione del predetto Regolamento: in particolare paga in via anticipata per conto della regione le spese per l'assistenza

sanitaria all'estero connesse alle autorizzazioni E112 rilasciate dalla ASL di Como, oggi ATS Insubria, ai cittadini di Campione per fruire dell'assistenza nel Canton Ticino.

Il Ministero ha effettuato pagamenti all'Ente assicurativo Svizzero per un importo pari a 90.931.706 euro per il periodo a decorrere dal 2004 al 2018.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 2017 è stata posta a carico del bilancio della regione Lombardia solo la quota pari a 49.714.000,95 euro mentre la rimanente parte è rimasta a carico del bilancio statale.

A gennaio 2022 si è tenuta a Milano, la XIII Sessione del Dialogo Italo-Svizzero sulla Cooperazione Transfrontaliera.

Nell'ambito dei temi svolti è emersa la comune volontà di giungere ad una soluzione della questione riguardante Campione d'Italia, dopo il suo ingresso, nel 2020, nello spazio doganale italiano e quindi europeo. In particolare la Lombardia e il Canton Ticino hanno deciso di intraprendere contatti, informando il Ministero della salute, per chiarire gli aspetti delle deliberazioni regionali riguardanti i servizi di assistenza sanitaria presso il predetto comune.

Nel mese di marzo sono iniziate le interlocuzioni fra la regione Lombardia e le Autorità svizzere.

In questo particolare contesto, affine ma non del tutto coincidente con il sistema di mobilità sanitaria rappresentato dai Regolamenti Europei di sicurezza sociale, per « Accordo » deve intendersi l'atto di natura pattizia intercorrente tra lo Stato italiano e quello svizzero; diversamente, per « Intesa », deve intendersi il provvedimento a carattere negoziale tra amministrazioni (i.e. *de tipo ex* articolo 15 legge n. 241 del 1990),

intercorrente tra l'Amministrazione Sanitaria territoriale e il comune di Campione d'Italia per la disciplina della gestione operativa e finanziaria delle attività assistenziali garantite a questi particolari cittadini.

È all'interno di tale intesa, pertanto, che viene disciplinata la parte operativa rappresentata dalle particolari modalità di re-

dazione del modello di autorizzazione preventiva e altro.

Tali previsioni, in sostanza, vanno a modificare parzialmente le regole procedurali dettate in via generale per l'attuazione dei regolamenti europei di sicurezza sociale, per adattarne in contenuti alle esigenze dei cittadini di Campione d'Italia.

## ALLEGATO 7

**5-07761 Paolin: Sulla mancata attenzione da parte del PNRR alla necessità di potenziare gli *standard* organizzativi, ricettivi e tecnologici delle RSA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I provvedimenti per fronteggiare la pandemia da COVID-19 hanno determinato un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni ospedaliera e territoriale. In particolare il cosiddetto « Decreto Rilancio » (decreto-legge n. 34 del 2021), all'articolo 1 prevede il rafforzamento dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale, con un investimento specifico per i soggetti più fragili, sia per rafforzare la presenza di operatori sanitari sia per potenziare l'assistenza domiciliare, diminuendo il ricorso a forme di assistenza e cura istituzionalizzate (lunghe degenze e ricoveri in RSA).

Inoltre, nella Missione 6 « Salute » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) viene stabilito un investimento importante per lo sviluppo dell'assistenza territoriale. In quest'ambito è prevista la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti attraverso vari livelli di complessità assistenziale, con un importante potenziamento dell'assistenza domiciliare, uno sviluppo di strutture intermedie (quali gli ospedali di comunità) e di presidi di prossimità (quali le case della comunità).

Inoltre, per gli aspetti della residenzialità, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti due ordini prioritari di intervento. Il primo è inserito nell'ambito della Missione 5 afferente al sistema socio-assistenziale ed è volto a potenziare e diversificare le forme di residenzialità per le persone anziane. Il secondo riguarda la realizzazione di una riforma che introduca « un sistema organico di assistenza agli anziani non autosufficienti ».

Nella prospettiva di ottimizzare il livello di integrazione tra i vari livelli di presa in carico degli assistiti va inquadrato l'Ospedale di Comunità, che contribuisce ad una

maggiore appropriatezza delle cure determinando una riduzione di accessi impropri ai servizi sanitari.

La Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di cure intermedie propone un importante investimento in ambito sanitario destinando 1 miliardo di euro alla realizzazione di circa 400 Ospedali di Comunità.

All'Ospedale di Comunità, che ha un numero di posti letto di norma tra 15 e 20, possono accedere pazienti con patologia acuta minore che non necessitano di ricovero in ospedale o con patologie croniche riacutizzate che devono completare il processo di stabilizzazione clinica, con una valutazione prognostica di risoluzione a breve termine, provenienti dal domicilio o da altre strutture residenziali, dal Pronto soccorso, o dimessi da presidi ospedalieri per acuti.

Rispetto alla tematica specifica delle RSA preciso che in seno alla cabina di regia del Patto per la salute 2019-2021 è stato costituito un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della salute al quale partecipano le regioni e i rappresentanti dei Ministeri coinvolti.

Lo sviluppo di una rete integrata di servizi territoriali non può tralasciare, infatti, il tema della definizione di nuovi *standard* di qualità e sicurezza per le RSA e del loro organico inquadramento nella filiera dei servizi.

I *trend* demografici e socio-economici in atto lasciano infatti prevedere un progressivo aumento della domanda di servizi per persone anziane non autosufficienti; in tale contesto, pur programmando una più diffusa offerta di servizi di assistenza domiciliare e di residenzialità assistita si dovrà prevedere il mantenimento e la maggiore

qualificazione delle residenze sanitarie assistite.

Come rappresentato dagli interroganti in Italia la popolazione ultrasessantacinquenne ammonta a quasi 14 milioni, con un elevato indice di aspettativa di vita, che rappresenta una conquista importante; peraltro l'invecchiamento comporta anche un aumento dei malati cronici e delle fragilità con conseguente impatto sulla spesa sanitaria e sulle politiche economiche e sociali. L'impatto sarà tanto più contenuto quanto più all'invecchiamento si accompagnerà un incremento del numero di anni vissuti in buona salute.

In quest'ottica si ritiene importante valutare le seguenti principali linee di azione:

individuare nuovi requisiti minimi uniformi a livello nazionale che qualifichino le RSA in termini di sicurezza, tutela sanitaria, vivibilità, digitalizzazione;

rafforzare l'integrazione delle RSA nella rete dei servizi territoriali afferenti al Servizio sanitario nazionale, coordinandosi anche con il sistema dei servizi sociali dei comuni, attraverso un sistema di « filiera » all'interno del quale l'anziano possa essere seguito sulla base di un progetto di assistenza che individui ed attivi, anche in

successione, il miglior livello e le modalità di servizio;

individuare un percorso volto a definire uno strumento unitario di valutazione multidimensionale dell'anziano, scientificamente validato e capace di costruire e monitorare nel tempo il piano individuale di assistenza, misurare la complessità e il carico assistenziale, alimentare flussi informativi coerenti a livello regionale e nazionale su cui rilevare un *set* di indicatori;

rafforzare il sistema di monitoraggio dell'assistenza erogata nelle RSA e nell'intera filiera dei servizi che potrà condurre ad un successivo percorso di accreditamento della filiera stessa.

Tali linee di azione, sulle quali sarà effettuata una valutazione di impatto economico, hanno, tra l'altro, l'obiettivo di orientare nel modo più efficace ed efficiente l'utilizzo delle risorse disponibili, alla luce dei profili organizzativi e finanziari connessi al loro sviluppo e tenendo conto dell'opportunità costituita dall'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza in particolare sul fronte della digitalizzazione, della telemedicina e della formazione.

## ALLEGATO 8

**5-07762 Novelli: Iniziative per fronteggiare la carenza di infermieri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il reiterarsi delle diverse misure di contenimento della spesa, e in particolare dei vincoli per le assunzioni, ha determinato, negli ultimi anni, una significativa riduzione del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto concerne, in particolare, il personale infermieristico, il decremento di dipendenti a tempo indeterminato registrato nel medesimo periodo è stato pari a -3,0 per cento (in termini assoluti si è passati da 276.670 a 268.273, ossia -8.397 unità in valore assoluto).

La situazione emergenziale ha ulteriormente acuito le difficoltà del sistema e, pertanto, sin dal manifestarsi della pandemia da COVID-19, sono state adottate specifiche misure per consentire alle regioni e provincie autonome di poter reclutare professionisti, in tempi rapidissimi, e sono state stanziati, nel contempo, apposite risorse per potenziare i servizi.

Dal monitoraggio effettuato dal Ministero della salute è emerso che, alla data del 17 dicembre 2021, per effetto delle misure emergenziali attuate sono stati reclutati complessivamente 76.557 professionisti sanitari, di cui 29.151 infermieri.

Nell'ambito del predetto personale circa 9.844 infermieri sono stati reclutati a tempo indeterminato.

Occorre, infatti, evidenziare che l'immissione nel sistema di risorse destinate al reclutamento di personale con rapporti di lavoro flessibile, ha consentito alle regioni di liberare risorse per il reclutamento anche di personale a tempo indeterminato.

Inoltre, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica, l'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge di bilancio per il 2022 ha previsto un percorso di stabilizzazione, presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario

nazionale, del personale assunto a tempo determinato che abbia svolto un periodo rilevante del proprio servizio nel corso dell'emergenza pandemica.

Ciò posto, oltre alle predette misure volte a potenziare il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale infermieristico, al fine di corrispondere al crescente fabbisogno di infermieri registrato negli ultimi anni, a partire dall'Anno Accademico 2017/2018, il numero di posti per l'accesso ai Corsi di Laurea in Infermieristica è stato aumentato complessivamente di oltre 20 punti percentuali.

L'aumento maggiore si è registrato nell'ultimo Anno Accademico (2021/2022), nel quale gli Atenei hanno bandito 17.394 posti, ossia 1.394 posti in più rispetto all'anno precedente (+9 per cento in un solo anno).

Complessivamente, negli ultimi 3 anni sono stati resi disponibili oltre 49.000 posti per l'accesso ai predetti corsi di laurea.

Considerato che l'accesso ai corsi di laurea è strettamente legato alla capacità formativa degli Atenei, proprio per corrispondere ai crescenti fabbisogni di professionisti sanitari registrati, in considerazione dei dati relativi ai flussi in entrata e in uscita dei professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale, è stato istituito un Tavolo tecnico interistituzionale permanente tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, per il potenziamento dell'offerta formativa.

In ogni caso, un ulteriore elemento di riflessione riguarda la questione « vocazionale » degli immatricolandi, ossia l'effettiva copertura dei posti messi a bando in quanto, ad esempio nell'anno accademico 2020/2021 sembrerebbe che in alcuni Atenei il rapporto tra le domande presentate e i posti disponibili, per il corso di laurea in infermieristica, sia stato inferiore a 1, ossia che il numero di richieste di iscrizione sia

risultato inferiore al numero di accessi effettivamente disponibili.

Per quanto attiene ai confronti internazionali riportati nel testo dell'interrogazione, occorre precisare che le opportune conclusioni di una eventuale analisi di « *benchmark* » condotto sul tema devono tener conto almeno di due fattori.

Innanzitutto della questione legata ad una particolare figura professionale, i cosiddetti « *Associate nurses* », ossia infermieri con una qualifica e una formazione inferiore rispetto agli infermieri professionali, che nel nostro Paese non esiste, ma che se conteggiata per altri Paesi inficia inevitabilmente il confronto e la determinazione del valore dell'indicatore infermieri per 1.000 abitanti. Basti pensare ad esempio che gli « *Associate nurses* » rappresentano circa i due terzi degli infermieri in Slovenia e circa un terzo degli infermieri in Svizzera, Islanda e Finlandia.

In secondo luogo, il raffronto andrebbe fatto a parità di « *status occupazionale* » dei professionisti, ossia occorre appurare che tutti i dati siano riferiti alla medesima

grandezza, siano essi « *practising* », « *professionally active* » o « *licensed to practise* », che sono le tre definizioni utilizzate dagli Organismi internazionali nelle proprie rilevazioni e studi di ricerca.

Si ricorda che, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, reso ancor più evidente durante la pandemia da COVID-19, l'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto il riconoscimento di una indennità professionale specifica, quale parte del trattamento economico fondamentale.

Da ultimo preciso che, al fine di riconoscere le particolari condizioni di lavoro del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso, ivi compresi gli infermieri, l'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito per tale personale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, una apposita indennità di natura accessoria, stanziando apposite risorse.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, onorevole Manlio Di Stefano, sul rilancio del *Made in Italy* con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari .....

64

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 24 marzo 2022.*

**Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, onorevole Manlio Di Stefano, sul rilancio del *Made in Italy* con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	71
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	65
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	72
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	66
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
AVVERTENZA .....	70

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. C. 3475 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Piero DE LUCA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo**

delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

**C. 3495 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2022.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

**Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.**

**C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel sostituire la relatrice Grillo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, il testo della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

La proposta di legge – che è in terza lettura, essendo stata già approvata dalla Camera il 14 aprile 2019 e poi modificata dal Senato – è volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti i rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Fa presente che si limiterà a illustrare sinteticamente il contenuto della proposta,

che si compone di nove articoli, evidenziando le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, motivate in molti casi da mere esigenze di coordinamento formale o di copertura degli oneri.

In particolare, l'articolo 1, non modificato, qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera, m), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Più precisamente, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione nell'azione amministrativa, le disposizioni intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

L'articolo 2, sostanzialmente non modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, mentre l'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi. Segnala al riguardo che vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore: di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera); di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro. Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a

convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.

La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia, laddove invece il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 219 del 2006.

L'articolo 4 reca le disposizioni relative alla comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». Nel registro sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo – in base a una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato – gli standard degli Open Data. Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 5 viene stabilito – con le modificazioni approvate dal Senato – che essi sono pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 6, in tema di vigilanza e sanzioni, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. Segnala che l'unica modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato riguarda il comma 12. In base a tale disposizione, i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni affluiscono all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte.

L'articolo 7, non modificato, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge in esame.

Infine, l'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5 relative all'istituzione del registro pubblico telematico, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 9, non modificato, reca le disposizioni finali.

In conclusione, alla luce delle limitate modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato e del fatto che le stesse non recano profili problematici in relazione alle competenze della Commissione, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di nulla osta.

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.**

**Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione, il nuovo testo del progetto di legge recante norme per favo-

rire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, come risultante dall'esame svolto in sede referente.

Fa presente che il testo in esame si compone di 17 articoli, suddivisi in quattro Capi, il primo dei quali, recante disposizioni generali (articoli 1-6), definisce, all'articolo 1, l'ambito di applicazione e le finalità della proposta di legge, che riguardano la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti e la tutela storica e culturale della castanicoltura, attraverso interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, nonché interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva.

Nel premettere che i profili di interesse per la Commissione appaiono limitati agli articoli 5 in materia di qualità delle produzioni e marchi, 8, comma 3, in materia di internazionalizzazione delle filiere, nonché alle disposizioni del Capo III, in materia di incentivi ai castanicoltori (articoli 13 e 14), sintetizza, nei termini di seguito riportati, il contenuto del provvedimento.

L'articolo 2, recante le definizioni, distingue i castagneti da frutto in attualità di coltura da quelli da frutto oggetto di ripristino colturale.

L'articolo 3, commi da 1 a 3, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera per la frutta in guscio, comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. Il medesimo articolo 3, commi 4 e 5, prevede altresì l'istituzione di un Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente.

L'articolo 4 stabilisce l'adozione di un Piano di settore della filiera castanicola, di durata triennale, quale strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono

essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale.

L'articolo 5, in materia di qualità delle produzioni e marchi, prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

L'articolo 6 invita le regioni a sviluppare Centri di Conservazione e Premoltiplicazione per il castagno, oltre quello già esistente nel Piemonte, al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale ed aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria.

Il Capo II (articoli da 7 a 12) prevede interventi pubblici per la filiera castanicola. In particolare, l'articolo 7, volto al miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie, prevede il finanziamento, nel limite di 2,5 milioni annui a decorrere dal 2021, di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale.

L'articolo 8 reca interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordini le attività finalizzate a ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto, sia in produzione che in abbandono, per consentire agli enti territoriali competenti di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede inoltre che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, possa sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castani-

coltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

L'articolo 9 definisce gli ambiti di programmazione per la promozione della filiera produttiva, tra cui: il miglioramento genetico dei prodotti; l'ammodernamento degli impianti; l'attuazione di progetti integrati di filiera e il miglioramento della filiera vivaistica; la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione; la valorizzazione della produzione legnosa dei castagni; la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola. È prevista inoltre la possibilità di individuare criteri di premialità nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di formazione degli operatori, mentre l'articolo 11 è volto al riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e alla valorizzazione dei prodotti locali, anche mediante attività culturali e sociali, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.

L'articolo 12 definisce, poi, protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno, prevedendo la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.

Il Capo III (articoli 13 e 14) è dedicato agli incentivi a favore dei castanicoltori. L'articolo 13 istituisce un fondo, denominato « Fondo per la promozione della filiera castanicola », con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, destinato alla concessione di contributi a copertura parziale delle spese per interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, per interventi di valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da

arboricoltura da legno, nonché per interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di *Castanea sativa Mill.* Ai sensi del comma 2, alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera. La ripartizione del Fondo viene demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 4). Il comma 6 stabilisce che i contributi previsti sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 14 definisce il sistema dei controlli e le sanzioni, per il quale le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dell'Arma dei Carabinieri, oltretutto della polizia provinciale (comma 2). Il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi che violino gli obblighi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria e con l'esclusione o la revoca dei contributi assegnati (commi 3 e 4).

Infine, nell'ambito del Capo IV (articoli 15-17), recante disposizioni transitorie e finali, l'articolo 15, al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, istituisce, nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 1, un Comitato di tre assaggiatori esperti. L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 17 dispone la consueta clausola di salvaguardia della compatibilità delle norme della proposta di legge in esame

con gli statuti dei territori ad autonomia speciale.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.  
COM(2021)206 final.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (C. 3475 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3475 Governo, recante: «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», composto di un unico articolo;

ricordato che la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCCS costituisce una specifica linea di intervento collegata alla manovra di bilancio 2022-2024 e prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie, la cui attuazione con l'adozione di uno o più decreti legislativi, è prevista nel cronoprogramma entro il 31 dicembre 2022;

tenuto conto che i principi e criteri di delega puntano principalmente:

ad introdurre il riferimento a *standard* internazionali per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, con una valutazione basata su più ampi fattori (tra cui *impact factor*, complessità assistenziale, indice di citazione), per garantire

esclusivamente l'accREDITAMENTO di strutture di eccellenza;

a razionalizzare la presenza degli Istituti nel territorio, secondo ambiti di riferimento per ciascuna area tematica, classificata secondo le categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category – MDC*), per rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori;

a sviluppare le potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico alle imprese;

esaminato, in particolare, per i profili di interesse, il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera p), volto a prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3495 Governo, di conversione in legge del DL 17/22, recante: « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

premesso che il provvedimento – composto di 43 articoli, suddivisi in 5 Titoli, più due allegati – reca principalmente misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, al fine di mitigarne l'impatto su famiglie e imprese, nonché misure volte a favorire la transizione verde e a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas;

ricordate in particolare, per i profili di competenza:

le misure a sostegno delle imprese per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, mediante una pluralità di interventi, inclusa la concessione di garanzie e crediti d'imposta, per la cui applicazione è puntualmente richiamato il necessario rispetto della normativa europea;

le misure volte a semplificare e incentivare gli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili;

le misure volte a favorire la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzate all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili;

le modifiche apportate al decreto legislativo n. 9 del 2021 attuativa del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea « EPPO »;

evidenziato che, sebbene gli interventi di mitigazione dell'aumento dei costi energetici siano ora indispensabili, a fronte di rincari troppo violenti e improvvisi, essi non potranno essere prorogati indefinitamente in quanto assorbirebbero un ammontare molto elevato di risorse pubbliche, sottraendolo a impieghi alternativi e minando la sostenibilità della finanza pubblica;

sottolineata pertanto l'esigenza di risolvere prioritariamente il problema della dipendenza energetica da paesi non appartenenti all'Unione europea, attuando strategie concertate a livello europeo, volte, nel medio periodo, alla transizione verso un *mix* sostenibile di fonti energetiche alternative, e, nel breve periodo, alla massimizzazione in tutti i Paesi europei della capacità di stoccaggio di gas, garantendo altresì l'effettivo impiego di tale capacità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di raccomandare al Governo di promuovere in sede europea strategie volte a migliorare in tutti i Paesi la capacità di stoccaggio del gas naturale, garantendo altresì il pieno utilizzo di tale capacità, superando le differenze tra i Paesi europei evidenziate nella Comunicazione della Commissione europea « Risposta all'aumento dei

prezzi: un pacchetto di misure di intervento e di sostegno » (COM/2021/660 *final*);

b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di raccomandare al Governo, in coerenza con il *Green Deal* europeo e tenendo conto della crisi in corso in Ucraina, una revisione strutturale dei criteri di tariffazione dell'energia elettrica e del gas naturale, mediante strategie quali

la fiscalizzazione degli oneri di sistema, sia al fine di una maggiore trasparenza di tali oneri ed equità dei relativi criteri di copertura, sia al fine di ricondurre le tariffe ad una maggiore aderenza al costo della componente energetica, attuando al contempo strategie di perequazione tariffaria finalizzate ad ammortizzare le fluttuazioni nel tempo dei prezzi di mercato.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X della Camera) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione</i> ) .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	85
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina. S. 2562 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	75
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	87
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. S. 2469 Governo (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	88
Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2238 Cost. (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	84
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	90

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO, indi della presidente Emanuela CORDA.

#### La seduta comincia alle 8.30.

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

**C. 3495 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), nel concordare sui rilievi contenuti nel parere sulla materia sportiva – che meritano attenzione anche alla luce del disegno di legge in discussione al Senato sull'inserimento dello sport in Costituzione – individua un altro problema del provvedimento nel fatto che si ritorna a fare riferimento, per le misure di sostegno, ai codici ATECO, i quali già nella prima

fase della pandemia non avevano dato una buona prova. Chiede poi di inserire un'osservazione relativa al caro carburanti nel settore della pesca, e, più in generale in agricoltura, soprattutto al fine di uniformare il trattamento degli operatori del settore dovuti alle differenti normative regionali.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, rileva come il tema della pesca affrontato dalla collega Drago sia già oggetto di attenzione da parte delle Commissioni di merito, oltre che del nuovo decreto-legge n. 21 trasmesso in questi giorni al Senato.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) concorda con la senatrice Drago nel rilevare come il tema del caro carburante sia molto sensibile per i settori della pesca e dell'agricoltura; conferma tuttavia che il tema è stato affrontato dal Governo con il decreto-legge n. 21 del 2022, attualmente all'esame del Senato. Ricorda che sono stati molti i gruppi parlamentari che hanno auspicato che la materia venisse inserita nel decreto al nostro esame, magari con un maxi emendamento, ma non è stato così. Rileva tuttavia come sarà possibile inserire tali osservazioni quando renderemo il parere su questo decreto.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ribadisce la richiesta di inserire nel parere un'osservazione su questo tema in considerazione del fatto che l'osservazione è volta a favorire l'omogeneità di interventi tra le diverse regioni. Oltre a ciò anticipare l'osservazione rafforzerebbe l'efficacia di un'analoga osservazione che potremo inserire nel parere reso sul prossimo decreto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina. S. 2562 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *d*) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le competenze esclusive statali in materia di diritto di asilo, di immigrazione, di sicurezza di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*), *d*), ed *s*) e le competenze concorrenti in materia di produzione e distribuzione dell'energia e ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Ricorda che il provvedimento non era assegnato per il parere alla Commissione questioni regionali in occasione dell'esame in prima lettura presso la Camera; la Commissione ha invece esaminato il successivo decreto-legge relativo alla guerra in Ucraina, il n. 16 del 2022, esprimendo, nella seduta del 9 marzo 2022 un parere favorevole con un'osservazione. Un emendamento ha poi riprodotto il contenuto dell'articolo 16 nel provvedimento in esame.

L'osservazione era volta a prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare con un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'università previsto dall'articolo 4 (ora articolo 5-*quinquies*) per le iniziative di sostegno a studenti e studiosi ucraini, alla luce della competenza regionale in materia di diritto allo studio.

L'osservazione non è stata recepita e potrebbe pertanto essere ribadita nel parere.

Il provvedimento non appare per il resto presentare profili problematici per ciò che attiene alle competenze della Commissione per le questioni regionali. Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza. Nello

specifico, il comma 1 autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF). Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021. Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) che prevedono, rispettivamente norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.

L'articolo 2 prevede la cessione alle autorità governative dell'Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e di contenuto identico all'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2022, autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'autorizzazione in deroga alle procedure vigenti è concessa fino al 31 dicembre 2022. Ai sensi del comma 2, con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Ai sensi del comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede re-

ferente, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.

L'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 4, al comma 1, dispone un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. Il comma 2, emendato nel corso dell'esame in sede referente, reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale.

L'articolo 5 potenzia la funzionalità dell'Unità di crisi del Ministero degli esteri. In particolare, il comma 1 reca un'autorizzazione della spesa di 1,5 milioni per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza. Il comma 2 incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 31

maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito « Dove siamo nel mondo » (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).

L'articolo 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2022. L'articolo reca disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per: l'aumento della disponibilità di gas; la riduzione programmata dei consumi di gas; consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023. Peraltro, sullo stesso tema interviene anche il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali): in particolare, con l'articolo 21, che prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022 è anch'esso attualmente all'esame della Camera (assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive). Il comma 3, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa UE, in deroga a più restrittivi limiti relativi

alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa. Il comma 4 prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti le opportune misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

L'articolo 5-*ter* prevede, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, condizioni agevolate di accesso al Fondo previsto dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, per le domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che – negli ultimi tre bilanci depositati – abbiano realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia. Le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).

L'articolo 5-*quater* di contenuto identico all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022, detta alcune misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto. Il comma 7 stabilisce che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, oltre che nell'ambito delle citate strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. Il comma 8 dispone la sospensione di efficacia per l'anno 2022 delle misure di accantonamento dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa

per la gestione dei centri per l'immigrazione previste dall'articolo 1, comma 767, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

L'articolo 5-*quinquies*, introdotto dalle Commissioni in sede referente – recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2022. Esso prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

L'articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria.

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede che con riferimento alla cessione delle armi sia precisato il destinatario. Con riferimento invece all'accoglienza dei minori non accompagnati – di cui anche la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza si sta occupando – rileva la mancanza di un coordinamento in sede internazionale. Chiede pertanto che venga inserita una clausola che possa dare priorità nell'accoglienza dei minori a quelle realtà istituzionali e del terzo settore in particolare italo-ucraine che già gestiscono il flusso dei minori tra questi due Paesi. Appare evidente, infatti, come tali organismi, in virtù di un'attività già avviata da tempo, possono agire più efficacemente, velocizzando le procedure degli affidi nonché, avvalendosi di personale specializzato bilingue, alleviare il trauma cui tali minori sono sottoposti. Ricorda come si tratti, infatti, non solo di minori che hanno perso i genitori in guerra, ma anche di bambini già affidati ad istituti sul territorio ucraino sui quali tali strutture hanno già informazioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore* nel concordare pienamente con

entrambe le istanze avanzate dalla senatrice Drago, rileva tuttavia la difficoltà di inserire osservazioni in merito nel parere perché entrambe le tematiche esulano dalle competenze della Commissione. Sottolinea come tali istanze devono essere avanzate nelle Commissioni di merito trattandosi, peraltro, di materie di esclusiva competenza dello Stato.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che la Commissione per le questioni regionali sia tenuta a sollevare osservazioni che poi sta, evidentemente, alle Commissioni di merito recepire o meno. Rimette al relatore la responsabilità di decidere di dare seguito o meno alle sue sollecitazioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. S. 2469 Governo.**

(Parere alla 10ª Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione; le materie di competenza concorrente governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117,

terzo comma) e la materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione; si veda in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale).

In proposito, ricorda preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia « tutela della concorrenza », alla luce del suo carattere finalistico. Tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017). Ad essa è inoltre sotteso « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004).

Segnala poi che, a fronte dell'intreccio di competenze sopra descritto, il provvedimento opportunamente prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In primo luogo, segnala che il comma 1 dell'articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede poi la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, nell'ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega in materia di definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera *d*) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017; comma 2, lettera *o*); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri principi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata.

Al riguardo, ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale

ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione del parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano principi di delega analoghi ad alcuni dei principi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata. Segnala in particolare, al comma 2, le lettere *b*) (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), *c*) (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), *q*) (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), *r*) (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) *t*) (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) *z*) (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio).

Il comma 3 dell'articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea. Il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede « l'intesa con » la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione « previa intesa in sede di ».

Ai successivi capoversi commi 4 e 9 è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l'elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati.

Al comma 3 dell'articolo 23, si prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza

unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza.

Il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ciò premesso più nel dettaglio il provvedimento prevede, dopo l'illustrazione delle finalità compiute dall'articolo 1, all'articolo 2 una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

Come è noto, su tale materia il Governo ha poi presentato nel corso dell'esame in Commissione l'articolo aggiuntivo 2.0.1000 che prevede, tra le altre cose, una delega per il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime; tale delega contempla anche l'affidamento sulla base di procedure selettive imparziali.

L'articolo 3 novella l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) in relazione alla concessione delle aree demaniali portuali, per le quali, essendo beni pubblici ma non lavori o servizi, non si applicano le norme del codice dei contratti pubblici; si stabilisce nondimeno che l'affidamento delle concessioni devono avvenire con una procedura che prenda avvio con la pubblicazione di un avviso pubblico. I principi ispiratori della procedura sono la trasparenza, l'imparzialità e la proporzionalità, con la connessa garanzia di condizioni di concorrenza effettiva.

L'articolo 4 elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata

in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (DM n. 226/2011).

L'articolo 5 riguarda le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Tra le altre cose, il comma 1 prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgano in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Viene poi fissato al 31 dicembre 2022 il termine finale entro il quale devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Nella relativa procedura di adozione, come già segnalato, si prevede il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento (comma 3). Non è invece contemplato alcun coinvolgimento del Parlamento. Il comma 2 reca un elenco di principi e criteri direttivi che presentano talune affinità con i criteri e i principi di cui all'articolo 19 della legge n. 124 del 2015 di

delega legislativa per il riordino dei servizi pubblici locali, non esercitata entro i prescritti termini; tra questi, l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica; l'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è; necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali; la previsione di condizioni stringenti volte alla verifica dell'economicità e dell'efficienza del modello *in house*; l'individuazione di uno specifico obbligo motivazionale, in capo all'ente locale, nel caso in cui opti per il modello dell'autoproduzione in luogo del ricorso al mercato.

L'articolo 7 reca disposizioni volte a dare seguito all'intenzione legislativa – emersa a più riprese nel recente passato – di mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL). Il comma 1 prevede che le Regioni a Statuto ordinario attestino, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria per il 2008, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di TPL con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 2 dispone che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione ovvero l'incompletezza del suo contenuto rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'articolo 8 delega il Governo a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Tra i principi e criteri direttivi di delega, si segnalano l'adeguamento dell'offerta di servizi alle

forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati, l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali. Come già segnalato, è previsto che il decreto legislativo di attuazione sia adottato sentita la Conferenza unificata. Non è invece previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 9 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.

L'articolo 10 modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo.

L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 697 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

L'articolo 12 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006) relative: alla scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1); ai compiti dell'ARERA (comma 2); nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballag-

gio, dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).

L'articolo 13 modifica la disciplina sull'accREDITAMENTO istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale riformulazione, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accREDITAMENTO provvisorio; inoltre, modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari –, titolari del suddetto accREDITAMENTO, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. La riformulazione, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione.

L'articolo 14 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).

L'articolo 15 abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 16 introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso.

L'articolo 17 apporta modifiche alla disciplina che riguarda il sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano basati sulla donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema.

L'articolo 18 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati e la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio.

L'articolo 19 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.

L'articolo 20 interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica e sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.

L'articolo 21 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.

L'articolo 22 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. In particolare, l'articolo in questione, al comma 1, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesami periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazio-

nale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile.

L'articolo 23 reca una delega al Governo per la ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili

L'articolo 24 reca una delega al Governo sui controlli sulle attività economiche al fine di eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa.

L'articolo 25 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L'articolo 26 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

L'articolo 27 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.

L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il

mercato (lettera *a*)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lettera *b*)) e sul trattamento delle imprese comuni (lettera *c*)).

L'articolo 29 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

L'articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.

L'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, nell'ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione. È fatta salva l'autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.

Segnala, infine, che sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ritengo che, come di consueto, questi debbano essere tenuti nella massima considerazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede di rinviare l'espressione del parere a un'altra seduta.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.**

**Nuovo testo C. 2238 Cost.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo, nella seduta del 10 settembre 2020 un parere favorevole con osservazioni. Rispetto al testo precedentemente esaminati, il nuovo testo riproduce l'articolo 1 mentre sono stati soppressi gli articoli 2 e 3.

L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Il testo attuale prevede che il Senato sia eletto su base regionale, fatta eccezione per i seggi attribuiti nella Circostrizione Estero. La proposta prevede invece che il Senato sia eletto su « base circoscrizionale ».

La relazione illustrativa motiva la modifica con l'esigenza di affrontare il problema di riduzione della rappresentatività posto dalla riforma costituzionale che ha ridotto il numero di parlamentari. In proposito, la relazione illustrativa della proposta argomenta che l'attuale sistema elettorale (basato su un terzo di parlamentari eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali e due terzi con sistema proporzionale in collegi plurinominali), « de-

terminerebbe, in assenza di ulteriori interventi legislativi e costituzionali, la formazione di collegi uninominali eccessivamente estesi (per il Senato si giungerebbe fino a un milione di abitanti per collegio) e un'accentuata discrasia tra le regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media ». In tal senso, la proposta, prosegue la relazione, modifica il « principio di elezione a base regionale attualmente vigente per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituendovi la base circoscrizionale. Si rimette così alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori ». Al riguardo, rileva l'opportunità di ribadire un'osservazione già avanzata nel precedente parere dalla nostra Commissione. Rimane infatti necessario approfondire il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni.

Infatti, il mantenimento delle previsioni del terzo e quarto comma sembrerebbe comportare una complessa doppia ripartizione, regionale e circoscrizionale, dei seggi da assegnare; sia nel caso in cui si intenda procedere alla costituzione di circoscrizioni subregionali sia nel caso si opti invece per circoscrizioni pluriregionali. Inoltre, in caso di circoscrizione pluriregionale, potrebbe verificarsi che la regione meno popolosa non riesca ad eleggere un numero minimo di senatori provenienti dal proprio territorio coerente con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 57.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3495 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), q), ed s) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione, tutela della salute, ordinamento sportivo, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 27 prevedono la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'interno chiamati a ripartire i contributi previsti dall'articolo per gli enti locali; il comma 1 dell'articolo 35 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione chiamato a disciplinare le modalità di comunicazione dei dati per la costituzione

dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.

appare opportuno prevedere però ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione chiamato a ripartire i contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi energetici; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; in proposito si richiama anche la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale); al comma 2 dell'articolo 28 potrebbe essere poi prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno chiamato ad assegnare le risorse per la rigenerazione urbana stanziata dall'articolo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio);

l'articolo 15, comma 1, nel demandare a un decreto del Ministro della transizione ecologica, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, riproduce sostanzialmente quanto in origine previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, disposizione poi abrogata dal decreto legislativo n. 199 del 2021; a differenza però dell'articolo 7, comma 4 richiamato, l'articolo 15, comma 1 non prevede, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale la previa intesa in sede di Conferenza unificata, come invece appare opportuno; si ricorda infatti che, con riferimento alla competenza legislativa concorrente coinvolta (produzione, tra-

sporto e distribuzione nazionale dell'energia), la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata a richiedere, per la realizzazione delle infrastrutture energetiche, il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso modalità di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali l'intesa (si veda ad esempio la sentenza n. 131 del 2016);

sul provvedimento sono pervenute le proposte di modifica e di integrazione del testo dell'UPI,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:

1) ad aggiungere, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « da adottare » le

seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »;

2) ad aggiungere, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: « da adottare » le seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »;

3) a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.

*E con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 15, comma 1.

## ALLEGATO 2

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. S. 2562  
Governo, approvato dalla Camera.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2562 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

richiamato il parere reso nella seduta del 9 marzo 2022 sul disegno di legge C. 3492 di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2022, sempre relativo alla crisi in Ucraina e successivamente confluito nel decreto-legge n. 14, e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e di sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *d*) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le competenze esclusive statali in materia di diritto di asilo, di immigrazione e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *s*) e le competenze concorrenti in materia di produzione e distribuzione dell'energia e ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 5-*quiquies*, in particolare, istituisce, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'uni-

versità e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma; si veda in tal senso la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'università previsto dall'articolo 5-*quiquies*, comma 1, ad esempio aggiungendo, al terzo periodo, dopo le parole: « da adottarsi » le seguenti: « , previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ».

## ALLEGATO 3

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. S. 2469 Governo.****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2469, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione); le materie di competenza concorrente « governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia di residuale competenza regionale « trasporto pubblico locale » (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si richiama in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia « tutela della concorrenza », alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente

prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici; il comma 3 dell'articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea; il comma 1 dell'articolo 17, ai capoversi commi 4 e 9, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l'elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati; il comma 3 dell'articolo 23, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

anche il comma 3 dell'articolo 6 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, nell'ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega in materia di definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera *d*) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per l'affida-

mento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri principi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione di parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano principi di delega analoghi ad alcuni dei principi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede, in base al comma 3 dell'articolo 6, il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata; si tratta in particolare, al comma 2, delle lettere *b*) (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), *c*) (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), *q*) (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), *r*) (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) *t*) (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) *z*) (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio);

il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede « l'intesa con »

la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, si rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione « previa intesa in sede di »;

sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito ad approfondire le osservazioni e le richieste di modifica pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

*a*) prevedere, all'articolo 6, comma 3, l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il parere ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega di al comma 2 lettere *b*), *c*), *q*), *r*), *t*) e *z*);

*b*) sostituire all'articolo 17, comma 1, capoverso comma 2 le parole: « d'intesa con la Conferenza » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza ».

## ALLEGATO 4

**Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2238 Cost..**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 2238 recante modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica;

richiamato il parere reso sul testo originario della proposta nella seduta del 10 settembre 2020 e rilevato che:

rimane necessario approfondire, come già segnalato nel precedente parere, il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscri-

zionale per l'elezione del Senato, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo, che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire le modalità con le quali risolvere i problemi di coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, e i successivi commi terzo e quarto.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del professor Francesco Saverio Marini, coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di Roma Capitale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

#### AUDIZIONI

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

**Audizione del professor Francesco Saverio Marini, coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di Roma Capitale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco Saverio MARINI, *coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di Roma Capitale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC).

Francesco Saverio MARINI, *coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di Roma Capitale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il professor Marini, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al

resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 8.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 24 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

COMITATO XXIV – TRASPARENZA NEGLI ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI .....	93
COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI .....	93
Sulla pubblicità dei lavori .....	93
Sui consulenti della Commissione .....	93
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo .....	93

#### COMITATO XXIV – TRASPARENZA NEGLI ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI

*Giovedì 24 marzo 2022. – Coordinatore: LANNUTTI (Misto).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

#### COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI

*Giovedì 24 marzo 2022. – Coordinatore: MIGLIORE (IV).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.31 alle 15.26.

*Giovedì 24 marzo 2022. – Presidenza del presidente MORRA.*

**La seduta comincia alle 15.46.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

#### Sui consulenti della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che l'onorevole Migliore, coordinatore del XXIII Comitato, ha chiesto di avvalersi come consulenti a tempo parziale e a titolo gratuito del Consigliere di Stato, Marco Valentini, e del Generale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza, Giuseppe Caputo. Analoga domanda è stata avanzata dal senatore Lannutti, coordinatore del XXIV Comitato, per la dottoressa Francesca Toto, presidente dell'organizzazione di volontariato « Comitato per la legalità e l'anticorruzione ».

#### Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sull'er-

gastolo ostativo. Comunica che la relatrice, onorevole Ascari, in accordo con il correlatore, senatore Grasso, annuncia il depositato di un nuovo testo recante una proposta di relazione.

L'onorevole ASCARI (M5S) dà una sintetica illustrazione del testo depositato.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di martedì prossimo, 29 marzo, il

termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.52.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori .....	95
Audizione dell'amministratore delegato di ENI, dott. Claudio DESCALZI .....	95
Convocazione di un'ulteriore seduta .....	95
Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, <i>pro tempore</i> , prof. Giuseppe Conte, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	95

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 9.40.**

#### **Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori**

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i senatori MAGORNO (IV-PSI) e CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S).

*La seduta, sospesa alle ore 10.30, riprende alle ore 13.10.*

#### **Audizione dell'amministratore delegato di ENI, dott. Claudio DESCALZI.**

Il Comitato procede all'audizione dell'amministratore delegato di ENI, dott. Claudio DESCALZI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e Raffaele VOLPI (Lega).

L'amministratore delegato DESCALZI ha quindi svolto l'intervento di replica.

#### **Convocazione di un'ulteriore seduta.**

Il PRESIDENTE comunica che il Comitato è convocato per un'ulteriore seduta che avrà luogo oggi alle ore 17.30 per l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente del Consiglio dei ministri, *pro tempore*, prof. Giuseppe CONTE.

#### **La seduta termina alle 15.05.**

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 17.40.**

#### **Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, *pro tempore*, prof. Giuseppe Conte, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, *pro tempore*, prof. Giuseppe CONTE, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 124 del 2007, il quale svolge una relazione su

cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori MAGORNO (IV-PSI) e CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD), DIENI (M5S) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Presidente CONTE ha quindi svolto l'intervento di replica.

**La seduta termina alle 18.50.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	97
Audizione del Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR), Simona Rossetti ..	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98

#### AUDIZIONI

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR), Simona Rossetti.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione, in videoconferenza, del Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR), Simona Rossetti. Partecipano all'audizione la dott.ssa Camilla Maria Braguglia, e il dott. Andrea Gianico, esperti del settore.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei flussi paralleli illeciti e dell'abbandono di rifiuti con particolare riferimento ai flussi illeciti di fanghi prodotti dai depuratori delle acque reflue urbane.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Simona ROSSETTI, *Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR)*, e Camilla Maria BRAGUGLIA, *esperta del settore*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), da remoto, e Tullio PATASSINI (Lega), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Camilla Maria BRAGUGLIA, *esperta del settore*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

##### AFFARI ASSEGNATI:

Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	99
Sulla pubblicità dei lavori .....	100

##### PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del rappresentante del Comitato italiano per il Fondo delle nazioni unite per l'infanzia (Unicef), del Presidente della « Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus », e del Presidente dell'associazione italo-ucraina « I Nuovi Confini Aps » in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122) .....	100
--	-----

##### AFFARI ASSEGNATI

*Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente SIANI. — Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, il presidente della « Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus », professor Ernesto Caffo, l'esperto in protezione infanzia e adolescenza del Comitato italiano per il Fondo delle nazioni unite per l'infanzia (Unicef), dottor Ivan Mai e il presidente associazione italo-ucraina « I Nuovi Confini Aps », dottoressa Yuliya Dynnichenko.*

##### La seduta comincia alle 14.15.

**Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122).**

*(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'ar-*

*ticolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

Il PRESIDENTE avverte che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha deliberato di richiedere l'assegnazione dell'affare concernente sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. Cede quindi la parola al relatore.

Il deputato LATTANZIO (PD), in qualità di *relatore* illustra l'affare assegnato.

Il PRESIDENTE avverte quindi che per l'approfondimento della questione oggetto dell'affare saranno svolte alcune puntuali audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web-TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del rappresentante del Comitato italiano per il Fondo delle nazioni unite per l'infanzia (Unicef), del Presidente della «Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus», e del Presidente dell'associazione italo-ucraina «I Nuovi Confini Aps» in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122).**

Il PRESIDENTE avverte che con le audizioni odierne si inizia il ciclo di audizioni in merito all'affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Ringrazia tutti gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo avendo tutti gli auditi consegnato un

documento relativo all'affare in esame e, in particolare, ringrazia il professor Caffo, intervenuto in presenza.

Riferiscono sulle tematiche oggetto dell'affare assegnato il professor Ernesto CAFFO, *presidente della «Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus»*, la dottoressa Yuliya DYNNICHENKO, *presidente dell'associazione italo-ucraina «I Nuovi Confini Aps»* e il dottor Ivan MAI, *esperto in protezione infanzia e adolescenza del Comitato italiano per l'Unicef*.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti la deputata Maria SPENA (FI), la senatrice Vanna IORI (PD), il deputato LATTANZIO (PD), la senatrice Grazia D'ANGELO (M5S), la deputata Patrizia MARROCCO (FI) e la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI).

Il PRESIDENTE non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento dichiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per le repliche.

Rispondono ai quesiti posti, rispettivamente il professor CAFFO, la dottoressa DYNNICHENKO e il dottor MAI *l'esperto in protezione infanzia e adolescenza del Comitato italiano per il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef)*.

Interviene brevemente la deputata DI GIORGI (PD) per chiedere chiarimenti circa il ciclo di audizioni programmato.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	101
Audizione del dottor Roberto Negrini, Presidente di Legacoop Toscana .....	101

*Giovedì 24 marzo 2022. – Presidenza del vicepresidente VESCOVI. – Interviene il dottor Roberto Negrini, Presidente di Legacoop Toscana.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

#### **Audizione del dottor Roberto Negrini, Presidente di Legacoop Toscana.**

Il dottor NEGRINI svolge una relazione ricostruendo i rapporti con la cooperativa

« Il Forteto » e soffermandosi sul tema delle funzioni di verifica in capo a Legacoop.

Pongono quesiti il PRESIDENTE, la senatrice BOTTICI (M5S) e i deputati D'ARRANDO (M5S) e DONZELLI (FDI).

Il dottor NEGRINI risponde ai quesiti posti.

L'onorevole DONZELLI (FDI) sottolinea la criticità di alcuni profili emersi nel corso dell'audizione odierna meritevoli di ulteriore approfondimento anche valutando altra sede formale mediante la possibile escusione a sommarie informazioni.

Il PRESIDENTE, alla luce dei profili emersi, si riserva di valutare nel prossimo Ufficio di Presidenza la richiesta del deputato Donzelli al fine di svolgere ogni opportuno approfondimento.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'odierna audizione.

#### **La seduta termina alle 9.25.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulla morte di David Rossi

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	102
Audizione del dott. Nicola Marini, procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Siena ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 24 marzo 2022. Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

**Audizione del dott. Nicola Marini, procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Siena.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito l'audizione – iniziata nella seduta del 23 febbraio scorso – del dott. Nicola Marini, procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Siena, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Marco LACARRA (PD), Claudio BORGHI (LEGA),

Susanna CENNI (PD), Luca MIGLIORINO (M5S), Ingrid BISA (LEGA), Andrea ROSSI (PD), Walter RIZZETTO (FdI) e Cosimo Maria FERRI (IV), ai quali risponde Nicola Marini, *procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Siena.*

**La seduta, sospesa alle 17.05, è ripresa alle 17.20.**

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringraziando il dott. Nicola Marini per il contributo fornito ai lavori della Commissione, comunica che lo stesso ha depositato documentazione agli atti della Commissione.

Dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 18.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.45 alle 19.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	3
Seguito dell'esame di un ricorso nella Circoscrizione Estero .....	3

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	4
Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	5
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio.</i> ) .....	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	11
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	15

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00160 e reiezione della proposta di risoluzione a prima firma Varchi</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	19

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui	
--	--

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	14
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino .....	24
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Affari Esteri della <i>Verkhovna Rada</i> di Ucraina, guidata dal Presidente Oleksandr Merezhko .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
INTERROGAZIONI:	
5-07699 Fassina: Pubblicazione del contratto di acquisto da parte di ITA Spa dei cespiti del ramo <i>aviation</i> di Alitalia .....	25
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	27
5-05411 Deidda: Gestione dell’emergenza pandemica relativamente all’ufficio postale di Meana Sardo (Nuoro) .....	26
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	28
5-05360 Paita: Messa in sicurezza e miglioramento dei servizi con riferimento agli uffici postali dei piccoli comuni .....	26
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	30
AVVERTENZA .....	26
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	37
SEDE REFERENTE:	
Modifica all’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani ( <i>Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3426 Costanzo</i> ) .....	34
INTERROGAZIONI:	
5-07430 Mura: Sull’accesso al Fondo nuove competenze anche per le imprese che già beneficiano di misure di sostegno per l’occupazione .....	35
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	38
5-07424 Moschioni: Problematiche occupazionali derivanti dalla chiusura dello stabilimento di Flagogna della TTF .....	35
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	40

5-07433 Vallasca: Iniziative volte al riordino della gestione del patrimonio immobiliare e delle attività connesse alle liti giudiziarie dell'INPS al fine di renderle più efficienti .....	35
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	42
5-07615 Grippa: Sulla situazione delle assunzioni in Poste Italiane Spa con particolare riferimento ai percorsi per la stabilizzazione del personale precario .....	35
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	44
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti di Assologistica e di Federdistribuzione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada .....	36
 <b>XII Affari sociali</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-07755 Bologna: Iniziative per ottemperare alla legge n. 81 del 2020 per tutelare il diritto alla salute dei pazienti affetti da cefalea cronica .....	47
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-07756 Noja: Iniziative per assicurare agli ospiti delle RSA e di strutture analoghe il diritto di visita da parte di parenti e familiari muniti delle certificazioni verdi .....	47
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	51
5-07757 Nappi: Sui rilievi espressi dalla Conferenza delle Regioni sullo schema del cosiddetto « DM 71 », relativo alla riforma dell'assistenza sanitaria territoriale .....	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-07758 Lapia: Aggiornamento del nomenclatore tariffario con riferimento alle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita .....	48
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-07759 Carnevali: Iniziative per rimuovere le cause che impediscono l'approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale .....	48
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-07760 Gemmato: Misure per garantire l'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini del comune Campione d'Italia .....	48
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	58
5-07761 Paolin: Sulla mancata attenzione da parte del PNRR alla necessità di potenziare gli <i>standard</i> organizzativi, ricettivi e tecnologici delle RSA .....	49
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	60
5-07762 Novelli: Iniziative per fronteggiare la carenza di infermieri .....	49
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	62
 <b>XIII Agricoltura</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, onorevole Manlio Di Stefano, sul rilancio del <i>Made in Italy</i> con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari .....	64

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	71
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	65
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	72
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	66
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
AVVERTENZA .....	70

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X della Camera) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione</i> ) .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	85
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina. S. 2562 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	75
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	87
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. S. 2469 Governo (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	88
Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2238 Cost. (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	84
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	90

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione del professor Francesco Saverio Marini, coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di Roma Capitale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	91
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO XXIV – TRASPARENZA NEGLI ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI .....	93
--	----

COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI .....	93
--	----

Sulla pubblicità dei lavori .....	93
-----------------------------------	----

Sui consulenti della Commissione .....	93
--	----

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo .....	93
---	----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori .....	95
---	----

Audizione dell'amministratore delegato di ENI, dott. Claudio DESCALZI .....	95
---	----

Convocazione di un'ulteriore seduta .....	95
---	----

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, <i>pro tempore</i> , prof. Giuseppe Conte, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	95
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	97
-----------------------------------	----

Audizione del Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR), Simona Rossetti ..	97
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

AFFARI ASSEGNATI:

Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	99
---	----

Sulla pubblicità dei lavori .....	100
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del rappresentante del Comitato italiano per il Fondo delle nazioni unite per l'infanzia (Unicef), del Presidente della « Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus », e del Presidente dell'associazione italo-ucraina « I Nuovi Confini Aps » in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122) .....	100
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO  
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Sulla pubblicità dei lavori .....	101
Audizione del dottor Roberto Negrini, Presidente di Legacoop Toscana .....	101

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID  
ROSSI**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	102
Audizione del dott. Nicola Marini, procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Siena ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.



\*18SMC0179370\*